MARINA MILITARE
STAZIONE ELICOTTERI M.M. FONTANAROSSA CATANIA - DISTACCAMENTO
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

CONTO DI LIQUIDAZIONE

PER IL PAGAMENTO A FAVORE DI:

ENILIVE S.P.A.

P.IVA: 11403240960	VIALE GIORGIO RIBOTTA, 51 - 00144 ROMA (RM)

PER PAGAMENTO FATTURA IN VIRTU' DELL'ORDINATIVO: PROT 723855 IN DATA 26/10/2026
COME DA ELENCO ALLEGATI, SI DETERMINA L'ORDINE DI PAGAMENTO SUL CAPITOLO:4383/03– E.F. 2026 – UEP 948/2026/3956
PdC: Carburanti, combustibili e lubrificanti

Approvvigionamento n° 100 cedole ENILIVE buoni elettroniche di gasolio autotrazione per le esigenze di continuità dell'attività istituzionale della Maristaeli Catania				Numero fattura 19901403	Del 12/11/2026	Importo € 4.087,33
				PERVENUTA IL: 15/06/2026		
P.A. NR. 17 IN DATA 23/10/2026				TOTALE IMPONIBILE		€ 4.087,33
R.P.E. IN DATA 26/10/2026				SCONTO 1 % PER ESONERO DEPOSITO CAUZIONALE		€ //
ATTO AUTORIZZATIVO NR.	880	IN DATA	26/10/2026	NUOVO IMPONIBILE		€ //
ATTO AUTORIZZATIVO INTEGRATIVO NR.	926	IN DATA	12/11/2026			
ATTO DISPOSITIVO NR.	927	IN DATA	12/11/2026			
RICHIESTA DI OFFERTA NR 723855 DEL 26/10/2026						
OFFERTA ECONOMICA DEL 26/10/2026						
DOCUMENTO DI STIPULA PROT NR 723855 IN DATA 26/10/2026						
DDT NR. 21106302 DEL 03/11/2026						
CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA						
DICHIARAZIONE EX ART. 80 DEL D.LGS 50/2016 e.s.m.i.						
PATTO DI INTEGRITA'						
DICHIARAZIONE EX ART. 53 DEL D.Lgs. 165/2001						
DICHIARAZIONE ANTIMAFIA						
COPIA DOCUMENTO IDENTITA' TITOLARE/DELEGATO						
DICHIARAZIONE DI BUONA PROVVISTA						
CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA						
TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI						
DURC DITTA REGOLARE						
				I.V.A. AL 22% SU € _____		€ //
CIG:	BD9619C452			**TOTALE MANDATO LORDO**		€ 4.087,33
NR. ES. IVA:				**I.V.A. DA TRATTENERE SPLIT PAYMENT**		//
IBAN:	BE38968190860272			**ESENZIONE IVA AI SENSI DEGLI ARTT 8 e 8 BIS**		//
DATA 12/11/2026				**TOTALE NETTO DA PAGARE**		€ 4.087,33

IL CONTABILE ALLE LIQUIDAZIONI
1° LGT Francesco BRISCHETTO

IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA
T.V. (CM) Rosario STRANO

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
C.C. (CM) Marco SILIPIGNI

PER GLI ASPETTI PATRIMONIALI
Presa a carico contabile: si ☒ no ☐

IL CAPO GESTIONE PATRIMONIALE
G.M. (CM) Vincenzo LEOCI

Firmato Digitalmente da/Signed by:
MARCO SILIPIGNI
In Data/On Date:
giovedì 19 novembre 2026 15:48:42

STAZIONE ELICOTTERI M.M.
CATANIA

Servizio Supporto Generale e Automobilistico – *Uff. Combustibile*

Allegato C

Al: Comandante
Tramite il : Capo Servizio Amministrativo

PROPOSTA N. 17 IN DATA 23/10/2026 PER FORNITURA

Argomento **Richiesta di procedura in economia per l'approvigionamento N°. 100 cedole ENILIVE buoni elettroniche di gasolio autotrazione per le esigenze di continuità dell'attività istituzionale della Maristaeli Catania.**

Considerata l'urgenza di eseguire l'attività in argomento allo scopo di assicurare la continuità e la funzionalità dei servizi istituzionalmente previsti, la cui non esecuzione potrebbe comportare nocumento all'Amministrazione e pregiudizi all'efficienza del servizio medesimo;

Visti
- D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 "C.O.M.";
- D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 "T.U.O.M.;
- D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 "R.U.G.A.D."
- D.P.R. 15 novembre 2011, n. 208;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n. 49;
- D.Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti";
- Foglio n. 0013153 in data 27.11.2023 di MARIUGCRA ROMA recante Linee Guida per le procedure acquisitive in ambito M.M. alla luce del nuovo Codice dei contratti pubblici;
- Foglio di Mariugcra nr. 002204 in data 26.02.2024;
- La specifica tecnica in allegato;
- Riga Unica da inviare via mail;

- valutato che nel caso specifico si riscontrano validi e sufficienti motivi per giustificare il ricorso alla procedura in economia
- che i beni di cui sopra non sono presenti in ciclo logistico e che l'acquisto è inserito in apposita programmazione approvata dall'Autorità competente/è stata autorizzata giusta //
- considerato che non è proficuo il ricorso alle ordinarie procedure contrattuali per i tempi ad esse inevitabilmente connesse;
- tenuto conto che l'esigenza di che trattasi trova copertura sui fondi assegnati per il corrente E.F.:
- Importo presunto **IVA INCLUSA al 22 %**: € 4.000,00
- Che l'importo di cui sopra è comprensivo della quota riguardante gli incentivi alle funzioni tecniche, pari a € //, per una percentuale del //, nella sola fattispecie in cui sia stato espressamente nominato il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale e nei limitati casi in cui ne ricorrano i presupposti di legittimazione contemplati all'art. 32 dell'allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023.
- Capitolo 4383/3 UEP 948/2026/3956
- La fornitura in oggetto deve essere eseguita, in via esclusiva, da ENILIVE., in quanto in convenzione Consip;
- L'esecuzione della fornitura oggetto dovrà essere effettuata entro: 20 giorni lavorativi decorrenti dalla data in cui l'Ordinativo di Fornitura diviene irrevocabile, come previsto dall'art. 5, comma 11 dell'Accordo Quadro
- Il materiale in parola sarà assunto a carico di inventario fraz. nr. 40001T2G303 ovvero sarà prontamente impiegato

SI RICHIEDE

l'autorizzazione al ricorso alla procedura in economia in argomento facendo gravare la spesa presunta precedentemente indicata sul Capitolo e UEP sopra riportati

- Responsabile in fase di progettazione ed Esecuzione:
  C.F. Giuseppe LEONE - *p.d.c.* ☐☎ 54305 - *e-mail :* giuseppeleone@marina.difesa.it ;
- Responsabile esecuzione contrattuale (DEC) e incaricato verifica di conformità/regolare esecuzione:
  C° 2 cl SSP/CNA Lorenzo LO PRESTI- *p.d.c.* ☐☎ 54320 - *e-mail :* lorenzo.lopresti@marina.difesa.it ;

Catania, li 23/10/2026

IL RICHIEDENTE
Il Responsabile del Procedimento per la fase di progettazione
C.F. Giuseppe LEONE

Visto:
IL COMANDANTE
C.V. Andrea BORGH

MARINA MILITARE
STAZIONE ELICOTTERI
CATANIA
Servizio Amministrativo
Indirizzo Telegrafico: *MARISTAELI CATANIA*
e-mail pei: maristaeli.catania@marina.difesa.it
e-mail pec: maristaeli.catania@postacert.difesa.it

ALLEGATO ALL'ORDINE BUONI ACQUISTO 3

Nr. Identificativo Ordine generato dal Sistema 9248426

Il soggetto, nominato si sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 quale Responsabile del Procedimento Amministrativo, è il Sig./Dott. (indicare anche i relativi riferimenti: telefono, fax, email ecc.) **C.C. MARCO SILIPIGNI, tel. 0957358340 - FAX 0957358344 marco1.silipigni@marina.difesa.it**

Il CIG (codice identificativo della Gara) "derivato" rispetto a quello originario di cui alla Convenzione è **B5B5D35403**;

Valore Nominale Totale € ____**4.000,00**___

I Buoni Acquisto dovranno essere consegnati a:

UNITÀ UTILIZZATRICE__STAZIONE ELICOTTERI M.M. - CATANIA_____

(Indica la sede o ufficio decentrato/distaccato dell' Amministrazione Contraente, per cui l'Amministrazione Contraente stessa emette l'Ordinativo di Fornitura).

INDIRIZZO 13^ Strada Zona Industriale - Piano D'arci - 95100 Catania

(Via, numero civico, C.A.P., Località, Provincia)

INCARICATO RICEZIONE __C 2^ CL. LO PRESTI LEONARDO

RECAPITO/I TELEFONICO/I__330677097-3498766240 __

INDIRIZZO E-MAIL ___lorenzo.lopresti@marina.difesa.it_____

N.B.: Si ricorda che al PO abilitato con firma digitale verrà sempre richiesto di firmare digitalmente gli ordinativi.
Il PO abilitato senza firma digitale trasmetterà l'Ordinativo ANCHE tramite fax, utilizzando i riferimenti di seguito riportati.

Ragione Sociale	Fax Ordini	Referente	Telefono Referente	Email Referente
ENILIVE S.p.A.	Vedi elenco Agenzie Enilive (disponibile nella Documentazione del lotto 1 sul sito della Convenzione)	Fabio Sottile	095371402	Agenzia.sudcards@enilive.com

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
C.C. (CM) MARCO SILIPIGNI

acquistinretepa

Carburanti Rete - Accordo Quadro Buoni Acquisto 3

Configuratore corrispettivi per la fornitura di Carburanti Rete mediante Buoni Acquisto

Prezzi validi dal 28 ottobre al 01 novembre 2026

- prezzi di fornitura dei buoni acquisto sono legati alle rilevazioni settimanali dei prezzi pubblicati sul Sito della CCIAA di Milano
Le Amministrazioni possono calcolare gli importi unitari (ID) per l'acquisto giornaliero di buoni acquisto per tipologia di carburante (Gasolio super senza piombo e gasolio) secondo la seguente formula:

Caso a): l'Amministrazione Carburante è soggetta a regime ordinario di accisa

$$ID = \frac{IM_O}{P_{CCIAA}} \times (P_{CCIAA} - S)$$

Caso b): l'Amministrazione Contraente sottoposta ad un regime agevolato di accisa (Forze Armate nazionali)

$$ID = \frac{IM_O}{P_{CCIAA}} \times \left[\left(\frac{P_{CCIAA}}{(1+IVA)} - A_O + A_A \right) * (1+IVA) - S \right]$$

dove:
IMo = importo nominale contratto;
Pcciaa = prezzo rilevato dalla C.C.I.A.A. di Milano relativo a ciascuna tipologia di prodotto alla pompa (810/95 per la benzina super senza piombo, 410/56 per il gasolio e, se offerto, per quello sanzionato/ecosostenibile, da sistema di autotrazione, 610/00 per il GPL [se offerto]);
scontato per la partecipazione - ad esempio se presente sul sito della C.C.I.A.A. di Milano - "410 Prezzi Speciali Fco – Riferimento del gg/mm/aaaa - Periodo di rilevazione dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa" (nel caso di assenza quotidiana saranno considerati i prezzi relativi all'ultima data di rilevazione più recente);
"disponibile" alla data di elaborazione da parte del Fornitore dell'Ordinativo di Fornitura per i Buoni Acquisto. I prezzi oggetto di sconto "Rilevazione quotidiana" sono considerati "disponibili" nel bimestre successivo alla data della "Rilevazione" medesima;
Iva = aliquota iva (22%)
Ao = Accisa ordinaria per litro di Carburante per Autotrazione;
Aa = Accisa agevolata per litro di Carburante per Autotrazione;
S = sconto (sia comprensivo di IVA (22%) per litro di carburante

Prezzi in Accordo Quadro

Tipologia	Fornitore - Eni Plenitude S.p.A. (Valore Nominale Euro 50,00) (Sconto netto IVA Euro/litro 0,030)	Fornitore - Italiana Petroli S.p.A. (Valore Nominale Euro 50,00) (Sconto netto IVA Euro/litro 0,018)	Fornitore - Kuwait Petroleum Italia S.p.A. (Valore Nominale Euro 50,00) (Sconto netto IVA Euro/litro 0,035)
Buono Gasolio Accisa Ordinaria**	49,178	49,597	49,040
Buono Benzina Accisa Ordinaria**	49,093	49,456	48,942
Buono Gasolio Accisa FFAA***	40,873	41,292	40,736
Buono Benzina Accisa FFAA***	39,605	39,967	39,453
Buono HVO Accisa Ordinaria	49,178	N.A.	49,040
Buono HVO Accisa FFAA	40,873	N.A.	40,736
Buono GPL Accisa Ordinaria	N.A.	N.A.	47,234
Buono GPL Accisa FFAA	N.A.	N.A.	35,076

* I prezzi sono espressi in Euro con IVA al 22%.

** Il prezzo esposto è al netto di Accisa Ordinaria pari a 672,90 Euro/1000 litri per la Benzina e 632,93 Euro/1000 litri per il gasolio

*** Il prezzo esposto e al lordo dell'Accisa Agevolata prevista per i "Prodotti energetici impiegati dalle Forze armate nazionali per gli usi consentiti" ai sensi del punto 16-bis, Tabella A del Testo Unico delle Accise - Testo unico del 26 ottobre 1995 n. 504 - pari a 355,00 Euro/Litro per la Benzina e di 330,00 Euro/Litro per il gasolio.
Sulla corda dei, ai sensi del Telescrittore ex Ministero delle Finanze n. 2579 del 15/12/1995, "Per Forze Armate s'intende il complesso di uomini e mezzi, nel rimanente organizzato, destinato a difendere lo Stato. Le Forze Armate comprendono, così come indicato anche all'art. 2 del Codice Penale Militare di pace, le forze militari dell'Esercito (quindi anche l'Arma dei Carabinieri), della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di Finanza, fino inserimento tra le Forze Armate dello Stato è altresì sancito dalla legge 23 aprile 1959, n. 189."

Si segnala che il presente configuratore rappresenta un mero strumento di cui l'indirizzo a fornire delle indicazioni di massima in ordine al possibile utilizzo della Convenzione da parte della singola P.A. in relazione a sue specifiche esigenze. Consip S.p.A. ed il M.E.F. non assumono pertanto responsabilità alcuna in ordine ad eventuali inesattezze contenute nel referente sito nel Foglio di Lavoro che comporgono il configuratore, ovvero anche ad eventuali errori nell'utilizzo di detti strumenti. Restano fermi tutte le condizioni contenute nella Convenzione e relativi allegati, ai sensi di quanto lettera ed esame, pertanto, a ritenersi integralmente

MARINA MILITARE
STAZIONE ELICOTTERI M.M. FONTANAROSSA CATANIA - DISTACCAMENTO

Richiesta di Ricorso alla Procedura in Economia per Beni, Servizi e Lavori

ARGOMENTO: FORNITURA N. 100 CEDOLE ELETTRONICHE GASOLIO PER AUTOTRAZIONE.

VISTI
- Il RR. DD. del 18/11/1923, n. 2440 e del 23/05/1924, n. 827;
- Il D.P.R. 15/03/2010, n. 90 recante "T.U.O.M." - Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare e s.m.i.;
- Il D.Lgs 15/03/2010, n. 66 recante "Codice dell'Ordinamento Militare" e s.m.i.;
- Il D. Lgs 15/11/2011, n. 208 recante "Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE" e s.m.i. del D. Lgs- 76/2020;
- Il D.P.R. 15/11/2012, n. 236 recante "Regolamento recante disciplina delle Attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'art. 196 del D.Lgs 12/04/2006 n. 163;
- Il D. Lgs. 31/03/2023, n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e s.m.i.;
- Il D.P.R. 13/03/2013, n. 49 recante "Regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari, a norma dell'art. 4 comma 1 del D.Lgs 15/11/2011 n° 208";
- La Pubblicazione SGD-G-012 "Istruzioni tecnico-applicative al regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa" Ed. Gennaio 2007;
- La delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nr. 262 del 20/06/2023 recante "Adozione del provvedimento di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'Agenzia per l'Italia Digitale";
- La delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nr. 582 del 13/12/2023 recante "Adozione comunicato relativo all'avvio del processo di digitalizzazione";
- Il foglio di Mariugera nr. 0013621 in data 06.12.2023 – "Incentivi alle funzioni tecniche"
- Il foglio n. 2204 in data 26.02.2024 di Mariugera – Linee guida per le procedure acquisitive in ambito M.M.;
- Il foglio n. 12946 in data 27/11/2025 di Mariugera – Disposizioni amministrative per la riorganizzazione amministrativa di Maristaeli Catania quale struttura Operativa Periferica, ai sensi della circolare MEF/RGS n. 28/2018;
- L'Atto Dispositivo n. 1 del 02.01.2026 del Comandante di Maristaeli Catania e l'Atto Dispositivo n. 2 del 02.01.2026 del Capo Servizio Amministrativo e ss.mm.ii.;

VISTA - La proposta di acquisto del Servizio Supporto Generale e Automobilistico PA nr. 17 del 23/10/2026;

TENUTO CONTO

☒ Che l'importo presunto di € 4.000,00 IVA Inclusa trova imputabilità sul Cap. 4383/3 dell'E.F. 2026;
☐ Che l'importo di cui sopra è comprensivo della quota riguardante gli incentivi alle funzioni tecniche, pari a €_____, per una percentuale del ___;
☒ Rientra nei volumi programmatici di cui alla UEP 948/2026/3956 ;
☐ In mancanza di in mancanza della copertura finanziaria, si procederà, per ragioni d'urgenza, ad effettuare apposita indagine di mercato con "riserva di aggiudicazione", salva successiva copertura finanziaria della predetta spesa sul pertinente capitolo di bilancio;
☐ La specialità della prestazione e l'entità della spesa fanno ritenere inadeguato e, comunque, non proficuo il ricorso alle ordinarie procedure contrattuali per i tempi alle stesse inevitabilmente connessi;
☐ I beni da acquisire/lavori da eseguire sono soggetti a privativa industriale/regime di esclusività ad opera della Ditta _____, di _____ (__), in quanto brevettataria/costruttrice/concessionaria dei beni di cui trattasi;
☒ Che la CONSIP S.p.a. in data 31/07/2025 ha stipulato con la Ditta Enilive S.P.A. un accordo quadro per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 59 comma 4 del D.LGS. n. 36/2023- Edizione 3;
☐ Che la CONSIP S.p.a. in data _____ ha stipulato una convenzione generale, ai sensi dell'art. 26 della legge 488/99 per l'acquisto di bene/servizi analoghi a quelli oggetto della presente richiesta;

SI RICHIEDE

L'autorizzazione a procedere a quanto riportato in argomento, mediante ricorso ad affidamento diretto, secondo le modalità dettate dall'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i.-

Catania, 26/10/2026

IL CAP SERVIZIO AMMINISTRATIVO
C.C. (CVL) Marco SILIPIGNI

VISTO
IL COMANDANTE
C.V. Andrea BORGH

MARINA MILITARE
STAZIONE ELICOTTERI M.M. FONTANAROSSA CATANIA - DISTACCAMENTO

ATTO AUTORIZZATIVO N° 880 IN DATA 26/10/2026

ARGOMENTO: FORNITURA N. 100 CEDOLE ELETTRONICHE GASOLIO PER AUTOTRAZIONE.

IL COMANDANTE

VISTI:
- Il RR. DD. del 18/11/1923, n. 2440 e del 23/05/1924, n. 827;
- Il D.P.R. 15/03/2010, n. 90 recante "T.U.O.M." - Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare e s.m.i.;
- Il D.Lgs 15/03/2010, n. 66 recante "Codice dell'Ordinamento Militare" e s.m.i.;
- Il D. Lgs 15/11/2011, n. 208 recante "Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE"
- Il D.P.R. 15/11/2012, n. 236 recante "Regolamento recante disciplina delle Attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'art. 196 del D.Lgs 12/04/2006 n. 163;
- Il D. Lgs. 31/03/2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e s.m.i.;
- Il D.P.R. 13/03/2013, n. 49 recante "Regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari, a norma dell'art. 4 comma 1 del D.Lgs 15/11/2011 n° 208";
- La pubblicazione SGD-G-012 "Istruzioni tecnico-applicative al regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa" Ed. Gennaio 2007;
- La pubblicazione CINCNAV AMM 001 NC, Edizione 2021;
- Il foglio n. 2204 in data 26.02.2024 di Mariugcra – Linee guida procedure acquisitive in ambito M.M.;
- Il foglio n. 12946 in data 27/11/2025 di Mariugcra – Disposizioni amministrative per la riorganizzazione amministrativa di Maristaeli Catania quale Struttura Operativa Periferica, ai sensi della circolare MEF/RGS n. 28/2018;
- L'Atto Dispositivo n. 1 del 02.01.2026 del Comandante di Maristaeli Catania e l'Atto Dispositivo n. 2 del 02.01.2026 del Capo Servizio Amministrativo;

ATTESO: Che l'art. 50 e relativo allegato II.1 articolo 1 del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le Stazioni Appaltanti determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione;

VISTA: La proposta d'acquisto del Servizio Supporto Generale e Automobilistico PA nr. 17 del 23/10/2026;
La richiesta di procedura in economia del Capo Servizio Amministrativo;

CONSTATATO: Che la spesa sopra individuata rientra nelle previsioni di cui all'articolo 129 del D.P.R. n. 236/2012 e che l'importo di cui all'oggetto è contenuto nei limiti di cui all'articolo 130 del D.P.R. n. 236/2012;

CONSIDERATO: Che, nel caso di specie, il ricorso alla procedura in economia consente di risparmiare costi e tempi rispetto alle normali procedure contrattuali;
Che la CONSIP S.p.a. in data 31/07/2025 ha stipulato con la Ditta Enilive S.P.A. un accordo quadro per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 59 comma 4 del D.LGS. n. 36/2023- Edizione 3

TENUTO CONTO Che l'importo di € 4.000,00 IVA inclusa trova copertura sul Cap. 4383/3 e rientra nei volumi programmatici di cui alla UEP 948/2026/3956

A U T O R I Z Z A

Il Capo Servizio Amministrativo ad effettuare gli atti di gestione di propria competenza per l'acquisizione di quanto in oggetto con ricorso ad affidamento diretto secondo le modalità dettare dall'art. 50 comma 1 lettere a) e b) del D.Lgs n. 36/2023 entro il limite di spesa di € 4.000,00 (Quattromila/00), I.V.A. inclusa per la successiva stipula di un atto negoziale che assicuri in tempi rapidi quanto richiesto.
Il Responsabile Unico del Progetto, nonché della fase di affidamento ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 è il C.C. Marco SILIPIGNI.
Il Responsabile del procedimento in fase di programmazione, progettazione ed esecuzione ai sensi dell'art. 15 comma 4 del D. Lgs. 36/2023 è il C.F. Giuseppe LEONE.

IL COMANDANTE
C.V. Andrea BORGH

VISTO
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
C.C. (CM) Marco SILIPIGNI

ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 59, COMMA 4 DEL D.LGS. N. 36/2023 - EDIZIONE 3

CIG: B5B5D35403

TRA

Consip S.p.A., a socio unico - con sede legale in Roma, via Isonzo 19/E – 00198 - iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 05359681003, coincidente con il numero di codice fiscale/P.IVA 05359681003, capitale sociale Euro 5.200.000,00=i.v., in persona del legale rappresentante, Amministratore Delegato e Direttore Generale, Avv. Marco Reggiani, domiciliato per la carica presso la sede sociale, come da poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione del 19/06/2025 (nel seguito per brevità anche "**Consip**")

E

Enilive S.p.A., sede legale in Roma, Viale Giorgio Ribotta 51, capitale sociale Euro 437.094.420,00=, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 1676444, P. IVA 11403240960, domiciliata ai fini del presente atto presso la suddetta sede legale, in persona del Procuratore e legale rappresentante Ing. Stefano Ballista, giusta poteri allo stesso conferiti (nel seguito per brevità congiuntamente anche "***Fornitore***" o "***Impresa***")

PREMESSO

a) che Consip, società interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché dei relativi decreti attuativi, DD.MM. del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, ha, tra l'altro, il compito di attuare lo sviluppo e la gestione operativa del Programma di razionalizzazione della spesa di beni e servizi per la pubblica amministrazione;

b) che l'art. 2, comma 225, Legge 23 dicembre 2009, n. 191, consente a Consip di concludere Accordi Quadro a cui le Stazioni Appaltanti, possono fare ricorso per l'acquisto di beni e di servizi;

c) che, peraltro, l'utilizzazione dello strumento dell'Accordo Quadro e, quindi, una gestione in forma associata della procedura di scelta del contraente, mediante aggregazione della domanda di più soggetti, consente la razionalizzazione della spesa di beni e servizi, il supporto alla programmazione dei fabbisogni, la semplificazione e standardizzazione delle procedure di acquisto, il conseguimento di economie di scala, una maggiore trasparenza delle procedure di gara, il miglioramento della responsabilizzazione e del controllo della spesa, un incremento della specializzazione delle competenze, una maggiore efficienza nell'interazione fra Amministrazione e mercato e, non ultimo, un risparmio nelle spese di gestione della procedura medesima;

d) che in esecuzione di quanto precede, Consip, in qualità di stazione appaltante e centrale di committenza, ha indetto con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S-36 del 20/02/2025, una procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a), del Codice, con più operatori a condizione tutte fissate;

e) che i Fornitori che sottoscrivono il presente Accordo Quadro sono risultati aggiudicatari della predetta procedura aperta e, per l'effetto, hanno manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito

nel presente Accordo Quadro e nei relativi Allegati alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nei successivi Contratti di fornitura;

f) che la stipula del presente Accordo Quadro con i suoi Allegati non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip;

g) che i singoli Contratti di Fornitura verranno stipulati a tutti gli effetti tra le Amministrazioni ed il Fornitore affidatario in base alle modalità ed ai termini indicati nel presente Accordo Quadro e nei relativi Allegati;

h) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse le garanzie definitive calcolate ai sensi dell'art. 117, comma 1, del Codice: i) la garanzia definitiva nei confronti di Consip, rilasciata dalla Société Générale S.A. ed avente n. 12351/148 per un importo di Euro 321.018,00= (trecentoventunomiladiciotto/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dall'Accordo Quadro, ii) la garanzia definitiva rilasciata alla Consip in favore delle Amministrazioni Contraenti, rilasciata dalla Société Générale S.A. ed avente n 12351/147 per un importo di Euro 5.296.793,00= (Cinquemilioniduecentonovantaseimilasettecentonovantatre/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dai Contratti di Fornitura;

i) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel presente Accordo Quadro e nei relativi Allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Accordo Quadro;

j) che il presente Accordo Quadro viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato;

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

1. Nell'ambito del presente Accordo Quadro, si intende per:

a) **Accordo Quadro:** il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso da Consip anche per conto delle Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative agli Ordini di fornitura da affidare per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;

b) **Amministrazione/i o Amministrazione/i Contraente/i:** le Stazioni Appaltanti, nonché gli altri soggetti che ai sensi della normativa vigente sono legittimati ad affidare Ordini di fornitura basati sul presente Accordo Quadro;

c) **Ministero:** Ministero dell'Economia e delle Finanze;

d) **Data di Attivazione**: la data a partire dalla quale le Amministrazioni Pubbliche possono utilizzare l'Accordo Quadro e da cui decorre la sua durata ai sensi di quanto disposto nel successivo art. 4;

e) **Fornitore**: il singolo aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese) della procedura aperta di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive l'Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto e, in particolare, ad eseguire i singoli Contratti di fornitura derivanti dagli Ordini di fornitura;

f) **Capitolato d'Oneri**: il documento che ha disciplinato la partecipazione alla procedura aperta di cui in premessa;

g) **Codice**: il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;

h) **Contratto di fornitura:** il Contratto che si perfeziona in seguito della decorrenza del termine di 4 giorni lavorativi dalla ricezione dell'Ordine di fornitura da parte dell'operatore economico individuato, tra gli aggiudicatari dell'Accordo Quadro sulla base di decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze dell'Amministrazione, avente ad oggetto la fornitura di Carburante per Autotrazione mediante Buoni Acquisto, in base ai criteri, le modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro;

i) **Ordine di fornitura:** il documento inviato dall'Amministrazione al Fornitore, individuato sulla base di quanto previsto alla lettera precedente, con il quale l'Amministrazione medesima affida il Contratto di fornitura nel quale dovranno essere riportate, tra le altre cose, le specifiche esigenze dell'Amministrazione che hanno portato alla scelta del Fornitore;

j) **Unità/Punto/i Ordinante/i**: gli uffici e, per essi, le persone fisiche delle Amministrazioni abilitate ad effettuare gli Ordini di fornitura e che verranno negli stessi indicate;

k) **Importo Massimo**: l'importo massimo della fornitura previsto per l'Accordo Quadro pari a Euro 350.000.000,00 determinato in ragione del valore nominale complessivo ordinato;

l) **Buono Acquisto**: documento, avente le caratteristiche di cui al paragrafo 3 del Capitolato Tecnico;

m) **Carburante per Autotrazione**: benzina super senza piombo (C.P.V. 09132100-4/Norma E.N. 228), gasolio da autotrazione (C.P.V. 09134220-5/Norma E.N. 590), *[eventuale GPL (C.P.V. 09133000-0/Norma E.N. 589) e/o Gasolio paraffinico ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (Norma E.N. 15940)];*

n) **Luogo di Consegna**: la sede o l'ufficio delle Amministrazioni Contraenti indicate nel relativo Ordine di fornitura, ove devono essere consegnati, nel termine previsto, i Buoni Acquisto oggetto della fornitura.

o) **Giorno lavorativo**: da lunedì a venerdì, esclusi sabato e festivi;

p) **Soggetti aggregatori:** le centrali di committenza iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come definiti all'art. 1, lett. p) dell'Allegato I.1 al Codice.

2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente Accordo Quadro hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole dell'Accordo Quadro disponga diversamente.

ARTICOLO 2 - VALORE DELLE PREMESSE, DEGLI ALLEGATI E NORME REGOLATRICI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, il Capitolato d'Oneri, il Capitolato Tecnico, i chiarimenti resi in fase di gara, le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, Flusso dati per le Commissioni a carico del Fornitore, Flussi dati per il monitoraggio dell'Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale e sono fonte delle obbligazioni del presente Accordo Quadro per effetto della sua sottoscrizione. Tali documenti sono disponibili al seguente link: https://www.consip.it/bandi/ag-carburanti-rete-buoni-acquisto-ed3 ad eccezione delle Regole di E-procurement che sono consultabili sul sito Acquistinrete.it>Chi siamo>Come funziona al seguente link: **https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_RegoleSistema.html**
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro: l'Allegato "**A**" (Offerta Tecnica del Fornitore), Allegato "**B**" (Offerta Economica del Fornitore), Allegato "**C**" (Lista punti vendita abilitati

all'accettazione dei Buoni Acquisto per il rifornimento di Benzina e/o Gasolio), Allegato "D" (Patto di integrità).

3. Il presente Accordo Quadro è regolato:
   a) dalle disposizioni del Codice;
   b) dalle disposizioni degli Allegati al Codice e da quelle del D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 per le sole disposizioni ancora vigenti alla data di entrata in vigore del Codice;
   c) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto;
   d) dalle norme in materia di Contabilità pubblica;
   e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
   f) dal Codice Etico e dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Consip, consultabili sul sito internet della stessa Consip;
   g) dal Patto di integrità.
4. I Contratti di Fornitura saranno regolati dalle disposizioni in essi previste, dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati, nonché dalle disposizioni indicate al precedente comma.
5. In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e relativi allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, dall'altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio di Consip e/o delle Amministrazioni, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati.
6. Le clausole dell'Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
7. Qualora dovessero sopraggiungere circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato, tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario dell'Accordo Quadro e/o dei Contratti di fornitura, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, avrà diritto alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali secondo buona fede, nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 9 e 120, comma 8 del Codice.

ARTICOLO 3 - OGGETTO DELL' ACCORDO QUADRO

1. Nell'Ordine di fornitura, le Amministrazioni obbligate ai sensi dei Decreti Ministeriali del 22/05/2012 e del 25/06/2012 sono tenute ad indicare l'avvenuta registrazione alla "*Piattaforma dei crediti commerciali*". Gli Ordini sprovvisti dell'indicazione relativa all'avvenuta registrazione di cui sopra saranno ritenuti incompleti ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal successivo art. 5, comma 9.
2. L'Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento da parte delle Amministrazioni dei singoli Ordini di fornitura e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni dei singoli Contratti di Fornitura aventi ad oggetto la fornitura di Carburante per Autotrazione mediante Buoni Acquisto alle condizioni tutte espressamente stabilite nel presente atto e nei relativi allegati nonché i servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa.
3. L'Importo Massimo dell'Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria degli importi nominali degli Ordini di fornitura che verranno affidati in virtù dell'Accordo Quadro medesimo, è pari a Euro 350.000.000,00.

4. Qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro, l'importo nominale relativo ad un Ordine di fornitura raggiunga l'Importo Massimo dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a), del Codice fino a una soglia massima del 20%, Consip considererà quest'ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza, le Amministrazioni non potranno emettere ulteriori Ordini di fornitura.
5. Consip può apportare le modifiche di cui all'art. 120, comma 1, lettere c) e d) del Codice.
6. Il presente Accordo Quadro è concluso con i singoli Fornitori aggiudicatari della procedura di cui in premessa, i quali con la sottoscrizione del presente atto, si impegnano a dare esecuzione ai Contratti di Fornitura che si perfezionano decorso il termine di 4 giorni lavorativi dalla ricezione dell'Ordine di fornitura inviato dalla singola Amministrazione e basato sulle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e nei relativi Allegati.
7. L'affidamento dell'Ordine di fornitura da parte della singola Amministrazione in favore del Fornitore prescelto può/deve avvenire sulla base del/i seguente/i criterio/i:
    1. le Amministrazioni la cui attività operativa interessi un'unica provincia, senza doverne dare motivazione, affideranno l'Ordine di fornitura all'Aggiudicatario che ha ottenuto in fase di gara il punteggio complessivo più elevato relativamente alla propria provincia di interesse;
    2. le Amministrazioni la cui attività operativa interessi più province, senza doverne dare motivazione, affideranno l'Ordine di fornitura all'Aggiudicatario che ha ottenuto in fase di gara il punteggio complessivo più elevato relativamente alle proprie province di interesse;
    3. le Amministrazioni potranno derogare alle regole di cui ai precedenti punti 1 e 2 e affidare, motivatamente, l'Ordine di fornitura ad aggiudicatario diverso o ulteriore rispetto a quello individuato sulla base dei precedenti punti 1 e 2 nei seguenti casi:
        a. assenza, nella provincia di interesse, di punti vendita eroganti il prodotto di interesse (es.: mancanza di punti vendita GPL); in tal caso l'Amministrazione potrà emettere l'Ordine di fornitura scorrendo la graduatoria di merito sino all'individuazione dell'Aggiudicatario che dispone del prodotto di interesse. La deroga varrà solo per l'acquisto dello specifico prodotto mancante.
        b. assenza di punti vendita nel più ristretto ambito territoriale di interesse (es.: Comune, Frazione); in tal caso l'Amministrazione potrà emettere l'Ordine di fornitura scorrendo la graduatoria di merito sino all'individuazione dell'Aggiudicatario che dispone di punti vendita nel più ristretto ambito territoriale di interesse.
        c. distanza stradale del più vicino punto vendita del primo in graduatoria nella provincia di interesse maggiore o uguale a 2 km rispetto al/i più vicino/i punto/i vendita del/degli aggiudicatario/i che segue/ono in graduatoria. In questo caso l'Amministrazione potrà emettere l'Ordine di fornitura scorrendo la graduatoria di merito sino all'individuazione dell'Aggiudicatario che dispone di un punto vendita con distanza inferiore a 2 km rispetto ai successivi in graduatoria.
8. Per l'affidamento degli Ordini di fornitura, le Amministrazioni faranno riferimento:
    a. ai dati di aggiudicazione (graduatoria degli Aggiudicatari per provincia) e alle liste di dettaglio dei punti vendita (di cui al paragrafo 5 del Capitolato Tecnico) messi a disposizione delle Amministrazioni dalla Consip sul sito dell'Accordo Quadro;
    b. al metodo di calcolo delle distanze riportato al medesimo paragrafo 5 del Capitolato Tecnico.

9. In applicazione del/i predetto/i criterio/i, la singola Amministrazione potrà inviare Ordini di fornitura ad uno o più Fornitori.
10. Al fine di affidare un Ordine di fornitura basato sul presente Accordo Quadro, le singole Amministrazioni procedono:
    a. alla definizione dell'oggetto dell'Ordine di fornitura e del relativo importo nominale, nel rispetto di quanto stabilito ed alle condizioni di cui al presente Accordo Quadro e relativi allegati;
    b. all'affidamento dell'Ordine di fornitura in favore del/i Fornitore/i prescelto/i sulla base delle modalità e dei criteri di cui al precedente comma 7;
    c. all'invio dell'Ordine di fornitura al Fornitore/i prescelto/i, nel rispetto delle condizioni previste nel presente Accordo Quadro e relativi allegati, e al conseguente perfezionamento del Contratto di Fornitura.
11. Prima di procedere all'Ordine di fornitura, l'Amministrazione procederà ad una ponderata verifica dell'oggetto di questi ultimi, in modo da assicurarne la pertinenza e piena rispondenza rispetto all'oggetto dell'Accordo Quadro cui sta aderendo. Si richiama a tale riguardo quanto previsto dall'art. 7, comma 17 del presente Accordo Quadro.

ARTICOLO 4 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI DERIVANTI DA ORDINI DI FORNITURA

1. Il presente Accordo Quadro ha una durata di 30 mesi a decorrere dalla data di attivazione, che sarà successivamente comunicata al fornitore e pubblicata sul sito www.acquistinretepa.it, ovvero la minore durata determinata dall'esaurimento dell'importo Massimo stabilito nel precedente articolo.
2. Resta inteso che, per durata dell'Accordo Quadro, si intende il termine entro il quale le Amministrazioni potranno affidare i singoli Ordini di fornitura.
3. Con riferimento a ciascun Ordine di fornitura, il relativo Contratto di Fornitura ha una durata di 30 mesi decorrenti dalla data di consegna dei buoni o di ricarica del conto/borsellino elettronico di cui all'art. 10 del presente Accordo Quadro.

ARTICOLO 5 - AFFIDAMENTO DEGLI ORDINI DI FORNITURA

1. Ciascun Ordine di fornitura verrà affidato dalla singola Amministrazione nel rispetto e alle condizioni stabilite agli artt. 3 e 4 del presente atto.
2. Fermo quanto stabilito in altre parti del presente Accordo Quadro e relativi Allegati, nell'Ordine di fornitura che verrà inviato al Fornitore affidatario, l'Amministrazione:
    - determinerà l'importo nominale della fornitura;
    - indicherà il luogo di consegna dei Buoni Acquisto.

    Nel caso di Ordine di fornitura affidato da un Soggetto Aggregatore, nell'Ordine di fornitura il medesimo:
    - dovrà indicare tutte le singole Amministrazioni per le quali effettua l'affidamento;
    - dovrà indicare gli importi relativi ad ogni singola Amministrazione;
    - potrà indicare le eventuali modalità di ripartizione degli obblighi di fatturazione tra il Soggetto Aggregatore e le singole Amministrazioni.
3. L'utilizzo dell'Accordo Quadro avviene esclusivamente attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione. L'accesso e l'utilizzo del Sistema sono disciplinati dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che le Amministrazioni e il Fornitore dichiarano di ben

conoscere ed accettare integralmente.

4. Sono legittimate ad utilizzare l'Accordo Quadro, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni come definite nel precedente articolo 1.
5. Per potere acquistare attraverso l'Accordo Quadro ed emettere validi Ordini di fornitura, il Punto Ordinante dell'Amministrazione deve preventivamente abilitarsi al Sistema di e-Procurement. Resta inteso che l'abilitazione del Punto Ordinante non comporta, in capo alla Consip e/o al Ministero, una verifica dei poteri di acquisto attribuiti a ciascuna Unità Ordinante.
6. Le predette Amministrazioni, previa effettuazione di apposita abilitazione al Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione tramite il proprio Punto Ordinante attraverso l'apposita procedura prevista dal Sistema, utilizzano l'Accordo Quadro mediante Ordini di fornitura. L'Ordine di fornitura consiste in un documento informatico identificato con un apposito numero e generato automaticamente dal Sistema sulla base dei dati forniti dal Punto Ordinante, con le modalità di seguito descritte.
7. Affinché l'Ordine di fornitura possa produrre effetti, esso deve assumere la forma di un documento informatico generato dal Sistema, sottoscritto con firma digitale dal Punto Ordinante e trasmesso al Fornitore attraverso il Sistema. Non è consentito l'invio di Ordini di fornitura con altre modalità. Il Fornitore prende atto e accetta che non dovrà in alcun modo dare seguito ad Ordini di fornitura che non siano trasmessi nel rispetto delle modalità di cui sopra.
8. Ove il Fornitore ritenga di non poter dare esecuzione ad Ordini di fornitura provenienti da un soggetto non legittimato, in base alla normativa vigente, ad utilizzare gli Accordi Quadro, dovrà, tempestivamente, e comunque entro quattro giorni lavorativi dal ricevimento degli Ordini stessi, informare l'Amministrazione e Consip, spiegando le ragioni del rifiuto.
9. Qualora l'Ordine di fornitura non sia completo in ogni sua parte necessaria, l'Ordine medesimo non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione; quest'ultimo, tuttavia, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Amministrazione, entro e non oltre quattro giorni lavorativi dal ricevimento dell'Ordine stesso. In tal caso, l'Amministrazione potrà emettere un nuovo Ordine di fornitura, secondo le indicazioni sopra riportate. Rimane fermo quanto previsto dall'art. 59 comma 5-bis del Codice, ove in sede di emissione degli Ordini di fornitura non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale né ripristinarlo mediante rinegoziazione secondo oggettiva buona fede.
10. Per effetto dell'Ordine di fornitura, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta, nell'ambito dell'oggetto contrattuale, restando inteso che in caso di mancata utilizzazione dell'Accordo Quadro da parte dei soggetti sopra indicati nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Fornitore il quale, infatti, sarà tenuto a svolgere le attività, effettuare le forniture e prestare i servizi solo a seguito della ricezione degli Ordini di fornitura, compilati ed inviati entro i termini ed in conformità alle condizioni sopra indicate.
11. I singoli Contratti di fornitura si perfezionano il quarto giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte del Fornitore degli Ordini di fornitura inviati dalle medesime Amministrazioni. Spirato il predetto termine, l'Ordine di fornitura è irrevocabile per le Parti e, per l'effetto, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta entro il termine indicato nell'Ordine di fornitura.
12. Qualora il Fornitore non abbia autorizzato Consip alla pubblicazione delle generalità e del codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente/i dedicato/i, il Fornitore medesimo sarà tenuto a comunicare, entro e non oltre due giorni dalla conclusione del singolo Contratto di fornitura i surrichiamati dati alle Amministrazioni ordinanti.
13. Il Fornitore prende atto, rinunziando ora per allora a qualsiasi pretesa di risarcimento o di indennizzo, che

l'Amministrazione ha la facoltà di revocare l'Ordine di fornitura, avvalendosi esclusivamente del Sistema, da esercitarsi entro un giorno lavorativo dall'emissione dell'Ordine di fornitura.

14. Qualora venga richiesto da Consip, il Fornitore, entro un giorno lavorativo dalla richiesta, ha l'obbligo di dare riscontro alla medesima Consip, anche per via telematica, di ciascun Ordine di fornitura divenuto irrevocabile.
15. Le Amministrazioni provvederanno, al momento dell'emissione del singolo Ordine di fornitura, tra le altre cose: i) alla nomina del Responsabile Unico del Progetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del Codice; ii) alla nomina del Direttore dell'esecuzione, laddove le relative funzioni non siano svolte dal Responsabile Unico del Progetto, nel rispetto dell'artt. 114 del Codice e del relativo Allegato II.14; iii) ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell'A.N.A.C.) n. 8 del 18 novembre 2010, alla indicazione sul medesimo Ordine di fornitura del CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello dell'Accordo Quadro e da esse richiesto nonché del CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3.
16. Le Amministrazioni Contraenti procedono ad inviare a Consip il certificato di verifica di conformità di cui all'art. 37 dell'Allegato II.14 del Codice, relativamente ai singoli Contratti di Fornitura. Resta salva la facoltà per Consip di svolgere verifiche ispettive e controlli sull'esecuzione delle singole prestazioni.

ARTICOLO 6 – MODIFICHE DEI CONTRATTI DI FORNITURA IN CORSO DI ESECUZIONE

1. Le modifiche dei Contratti di fornitura verranno disposte, ricorrendone i presupposti, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 120 del Codice oltre che nel rispetto degli obblighi di pubblicazione e comunicazione applicabili.
2. Con riferimento ai singoli Contratti di fornitura, le Amministrazioni contraenti possono:
   a) nei limiti di quanto previsto all'art. 120, comma 2, del Codice, chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 120, comma 1, lettera b) del Codice;
   b) nei limiti di quanto previsto all'art. 120, comma 2, del Codice, apportare modifiche al Contratto di fornitura ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 120, comma 1, lettera c) del Codice;
   c) apportare modifiche al Contratto di fornitura nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 120, comma 3 del Codice.
3. Nei casi sopra descritti, le Amministrazioni contraenti effettueranno le pubblicazioni e/o le comunicazioni ad ANAC ai sensi dell'art. 120, commi 14 e 15 del Codice.

ARTICOLO 7 - OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto degli Ordini di fornitura basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel Capitolato d'Oneri, nel Capitolato Tecnico, nell'Ordine di fornitura, ivi inclusi i rispettivi Allegati.

3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative eventualmente migliorate in Offerta tecnica ed alle specifiche indicate nel Capitolato d'Oneri e nei relativi allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti delle Amministrazioni e/o della Consip, assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a:
   a) impiegare, a proprie cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei Contratti di Fornitura secondo quanto specificato nell'Accordo Quadro e nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse dell'Accordo quadro;
   b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
   c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Consip e alle singole Amministrazioni, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nell'Accordo Quadro e nei Contratti di Fornitura;
   d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
   e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni o dalla Consip, per quanto di rispettiva ragione;
   f) comunicare tempestivamente a Consip e alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e nei singoli Ordini di fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
   g) non opporre a Consip e alle Amministrazioni qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi;
   h) manlevare e tenere indenne Consip e le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
   i) adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento delle prestazioni affidate in locali o ambienti in cui l'Amministrazione Contraente tratta informazioni classificate, con particolare riguardo alle specifiche misure previste dalla normativa in proposito vigente;
   j) rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di riferimento.
6. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione delle forniture oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti di fornitura, eventualmente da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli

uffici delle Amministrazioni continueranno ad essere utilizzati dal personale delle Amministrazioni stesse e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze delle Amministrazioni e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici delle Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a: *(a)* dare immediata comunicazione a Consip e alle singole Amministrazioni, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui all'Accordo Quadro e ai singoli Contratti di Fornitura; *(b)* prestare le forniture e/o i servizi nei luoghi che verranno indicati nei Contratti di Fornitura stessi.
10. Il Fornitore prende atto ed accetta che le forniture e/o i servizi oggetto dell'Accordo Quadro dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni.
11. Nel rispetto della normativa vigente, le forniture e/o i servizi oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti di Fornitura non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto le Amministrazioni possono affidare le stesse forniture, attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore.
12. Il Fornitore è tenuto a comunicare a Consip e alle altre Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire a Consip entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica.
13. Ai sensi dell'art. 119, comma 5, del Codice, con riferimento a tutti i sub–contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, a Consip e all'Amministrazione interessata, prima dell'inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto dovranno essere altresì comunicate a Consip e all'Amministrazione interessata.
14. Il monitoraggio di tutte le attività relative all'Accordo Quadro è effettuato dalla Consip mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di "Information Technology", adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i e/o dalla Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza. In particolare potrà essere richiesto al Fornitore l'invio periodico di informazioni, secondo le modalità innanzi specificate, per via telematica riguardanti tra l'altro: le Amministrazioni Contraenti, gli Ordini di fornitura ricevuti con indicazione della data di emissione e suddivisi per Amministrazione completi di importo nominale, gli importi fatturati suddivisi per Amministrazione.
15. La Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel documento "Flussi dati per il sistema di monitoraggio dell'Accordo Quadro", l'elaborazione di report specifici, ivi inclusi quelli relativi alle penali eventualmente applicate dalle Amministrazioni contraenti che dovranno essere in ogni caso prodotti in sede di svincolo della garanzia di cui al successivo art. 14,

anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre. In particolare, con riferimento al report sulle penali, il Fornitore dovrà, preventivamente allo svincolo, inviare una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, contenente a titolo esemplificativo: numero identificativo dell'ordine, lotto di riferimento, data di ricezione da parte del Fornitore della comunicazione di applicazione della penale, importo della penale, motivazione e indicazione dell'articolo da cui sorge la sanzione. La suddetta dichiarazione dovrà essere inviata anche in assenza di applicazione di penali.

16. Il Fornitore si obbliga a comunicare all'indirizzo P.E.C. dprpaconsip@postacert.consip.it la data di cessazione degli effetti dell'ultimo contratto di fornitura stipulato, entro 15 giorni dall'evento, dichiarando contestualmente che non sussistono altri Contratti di fornitura, a valere sull'Accordo Quadro, ancora vigenti e/o efficaci.
17. Il Fornitore assume l'obbligo di non dare esecuzione all'Ordine di fornitura dell'Amministrazione nell'ipotesi in cui l'Ordine riguardi ambiti merceologici e/o prestazioni diversi o non corrispondenti rispetto a quelli oggetto dell'Accordo Quadro stipulato tra Consip e Fornitore.
    In tale caso, il Fornitore ha l'obbligo di comunicare a Consip, entro e non oltre il termine di quattro giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine stesso il verificarsi della circostanza ostativa circostanziandone i motivi, al fine di consentire a Consip di compiere le opportune verifiche ed assumere le eventuali iniziative del caso, tra cui la segnalazione alle Autorità competenti.
    In ogni caso, ove venga accertata la violazione da parte del Fornitore di uno o entrambi gli obblighi di cui al presente comma, primo e secondo periodo (astenersi dall'esecuzione dell'Ordine di fornitura e/o effettuare la tempestiva comunicazione a Consip), troverà applicazione la penale di cui al successivo articolo 13.

ARTICOLO 8 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore dell'Accordo Quadro ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, la documentazione amministrativa richiesta e presentata a Consip per la stipula del presente Accordo Quadro. In particolare, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:
    a) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica e/o integrazione, ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale previsti dagli artt. 94 e 95 del Codice;
    b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 120 del Codice;
    c) garantire che il carburante fornito mediante i Buoni Acquisto ai sensi dell'Accordo Quadro abbia le caratteristiche fisico – chimiche conformi a quelle fissate dalle norme UNI – EN di cui al Capitolato Tecnico nella versione in vigore all'atto del prelevamento, pena l'applicazione delle penali di cui oltre;
    d) garantire la permanenza, per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti di fornitura, della consistenza numerica dei punti vendita che accettano Buoni Acquisto dichiarati in sede di Offerta Tecnica (cfr. paragrafo 5 del Capitolato Tecnico).

ARTICOLO 9 - VERIFICHE ISPETTIVE

1. La Consip potrà effettuare apposite verifiche ispettive relativamente ai beni e servizi oggetto del presente Accordo Quadro e dei singoli Contratti di fornitura, anche in ragione di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico; le predette verifiche ispettive potranno essere eseguite dalla Consip anche avvalendosi di Organismi di Ispezione (anche Ente terzo) accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 per

tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti di fornitura. I costi delle verifiche ispettive saranno a totale carico del Fornitore nei limiti dei valori massimi–stabiliti nel Capitolato d'oneri. In caso di raggiungimento dei suddetti costi massimi, la Consip si riserva di effettuare ulteriori verifiche ispettive assumendone in proprio le relative spese.

2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni, oltre che dalla Consip per quanto di propria competenza.
3. Nel caso in cui le precedenti attività di verifica abbiano esito negativo, la Consip, in conformità a quanto previsto al successivo articolo 15, si riserva di risolvere l'Accordo Quadro.
   Il Fornitore si impegna ad effettuare, nei confronti di Consip, i pagamenti dei costi per le verifiche ispettive effettuate dall'Ente Terzo, dietro presentazione di fattura elettronica che verrà emessa da Consip al termine del ciclo ispettivo, corredata del relativo documento di rendicontazione analitica delle attività ispettive svolte dall'Organismo di Ispezione incaricato.
4. Il Fornitore si impegna, in particolare, ad effettuare il pagamento dell'importo indicato in fattura a favore della Consip nel termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura medesima, mediante accredito, con bonifico bancario sull'IBAN n. IT 48 U 06230 01627 000047684915.
5. In caso di inadempimento dell'obbligo di pagamento dei costi di cui ai precedenti commi 3 e 4 del presente articolo, la Consip assegnerà un termine di 15 giorni per porre fine all'inadempimento, decoroso inutilmente il quale, Consip ha la facoltà di rivalersi per il pagamento, sulla garanzia prestata dal Fornitore in favore della Consip.
6. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto della escussione effettuata dalla Consip per il pagamento dei costi delle verifiche ispettive effettuate dall'Ente Terzo, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip. In caso di inadempimento, la Consip ha facoltà di dichiarare risolto l'Accordo Quadro.

ARTICOLO 10 – CONSEGNA E VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. Salvo diverso accordo tra le parti, il Fornitore deve effettuare la consegna dei Buoni Acquisto e, se previsti, i relativi P.I.N., presso il Luogo di Consegna e in conformità alle indicazioni e modalità di cui ai singoli Ordini di fornitura entro 20 (venti) giorni lavorativi decorrenti dalla data in cui l'Ordine di fornitura è divenuto irrevocabile, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
2. Nel caso di Buoni Acquisto ricaricabili di cui al paragrafo 3.3 del Capitolato Tecnico, il Fornitore, salvo diverso accordo tra le parti, deve provvedere ad incrementare il conto/borsellino elettronico intestato all'Amministrazione Contraente per un importo pari all'importo nominale ordinato entro n. 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla data in cui l'Ordine di fornitura è divenuto irrevocabile, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
3. In conformità a quanto previsto nel precedente art. 8, comma 1, lett. c), il Carburante per Autotrazione erogato deve presentare caratteristiche fisico-chimiche conformi a quelle fissate dalle norme UNI–EN in vigore all'atto del prelevamento. Fatti salvi eventuali vizi occulti si dà per accettata la qualità del carburante erogato salvo che sia stata espressamente avanzata riserva scritta all'atto dell'erogazione stessa.
4. Salvo eventuali riserve da avanzare per iscritto all'atto dell'erogazione, si intende accettata la quantità indicata sulla colonnina erogatrice. Si ricorda comunque che ogni distributore è soggetto a controlli periodici da parte degli Uffici metrici delle CCIAA ai sensi della D.M. 182 del 28 marzo 2000. In ogni caso è possibile,

ai sensi del citato D.M. per ogni Amministrazione e per la Consip, richiedere agli Uffici metrici competenti per territorio verifiche ove ritenute necessarie.

5. Con riferimento al singolo Contratto di Fornitura, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità delle forniture oggetto dell'Ordine di fornitura per la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali; tale verifica, che potrà essere eseguita anche a campione, sarà svolta dalle Amministrazioni nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 116, comma 2 e dagli artt. 36 e seguenti dell'Allegato II.14 del Codice e dei provvedimenti attuativi ivi richiamati.
6. Le verifiche di conformità di cui ai precedenti commi si intendono positivamente superate solo se le verifiche abbiano dato esito positivo ed i beni/servizi siano risultati conformi alle prescrizioni dell'Accordo Quadro, del Capitolato Tecnico e dell'offerta tecnica, ove migliorativa; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore.
7. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip, per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d'opera, per l'accertamento della conformità delle forniture rese disponibili.
8. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Progetto dell'Amministrazione contraente e/o di Consip emetterà/nno il certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 38 dell'Allegato II.14 del Codice, coerentemente ai modelli eventualmente predisposti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'ordine di fornitura e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta e/o della regolare prestazione dei servizi, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.
9. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione, la singola Amministrazione potrà risolvere il contratto di fornitura e provvederà a dare comunicazione a Consip, la quale potrà risolvere il presente Accordo Quadro.

ARTICOLO 11 - CORRISPETTIVI E FATTURAZIONE

1. I corrispettivi, indicati nell'Accordo Quadro, si riferiscono ai servizi e/o forniture prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
2. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per le prestazioni oggetto di ciascun Ordine di fornitura sono calcolati sulla base di quanto riportato nell'Allegato "B" (Offerta Economica del Fornitore) così come specificato al successivo comma 3.
3. Il corrispettivo dovuto al Fornitore verrà calcolato sottraendo lo sconto fisso di Euro 0,030 per litro di Carburante per Autotrazione, come risultante dall'Offerta Economica, al prezzo rilevato dalla C.C.I.A.A. di Milano e secondo le modalità di calcolo dei corrispettivi di cui al paragrafo 4 (Modalità di calcolo dei corrispettivi) del Capitolato Tecnico. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al successivo comma 14 e/o che all'atto dell'invio dell'Ordine di fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante bonifico bancario permanente (SEPA) verrà riconosciuto uno sconto aggiuntivo pari a Euro 0,001 per litro di Carburante per Autotrazione, come risultante dall'Offerta Economica.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Ordini di fornitura, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle

proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

6. Ciascuna fattura dovrà contenere, oltre alle indicazioni che verranno fornite dall'Amministrazione, il riferimento all'Accordo Quadro, al singolo Ordine cui si riferisce e dovrà essere intestata e trasmessa alla Amministrazione. Il CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello dell'Accordo Quadro o il CUP (Codice Unico di Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, comunicato dalle Amministrazioni sarà inserito, a cura del Fornitore, nelle fatture e dovrà essere indicato dalle Amministrazioni nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
7. Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D.Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
8. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 5.000,00, l'Amministrazione Contraente procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.
9. Rimane inteso che l'Amministrazione prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
10. Ai sensi dell'art. 1, comma 412, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché, dall'art. 3 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 7 dicembre 2018, così come modificato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 27 dicembre 2019, e in conformità alle "Linee Guida per l'emissione della trasmissione degli ordini elettronici adottate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze" del 15 febbraio 2023, l'Amministrazione Contraente rientrante nell'ambito applicativo della normativa sopra richiamata, dovrà, fatta eccezione per le esclusioni previste dal par. 3.1.2 delle richiamate Linee guida, trasmettere al Nodo di Smistamento degli Ordini di acquisto (NSO), il documento informatico attestante l'Ordine di fornitura stesso (di seguito "Ordine NSO"). A tal fine, l'Amministrazione Contraente utilizza la funzione di trasmissione automatica al NSO, disponibile sul Sistema di e-procurement di Consip, o, in alternativa, trasmette, l'Ordine NSO attraverso altre piattaforme.
11. Ciascuna fattura relativa agli acquisti, da e per conto degli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, dovrà riportare gli estremi dei documenti informatici attestanti l'ordinazione e l'esecuzione dell'acquisto, trasmessi per mezzo del NSO. Qualora la fattura non indichi gli estremi dell'Ordine NSO da cui promana, a causa del mancato invio dell'Ordine NSO da parte dell'Ente, quest'ultimo è tenuto a provvedere al mancato invio con la trasmissione di un Ordine di convalida, secondo le modalità indicate nelle Linee Guida sopra richiamate. La mancanza dell'Ordine NSO non fa venir meno la validità della fattura regolarmente emessa dal Fornitore; conseguentemente, in caso di ritardato pagamento dovuto al tardivo invio dell'Ordine NSO, verranno riconosciuti al Fornitore gli interessi di cui al successivo comma 16 oltre quanto previsto dai successivi commi in merito alla possibilità di sospensione delle prestazioni contrattuali.

12. Le Amministrazioni contraenti opereranno sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del Contratto di Fornitura; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
13. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente e, in particolare, dell'art. 125 del Codice e del D.Lgs. n. 231/2002. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente n. 1908602, intestato al Fornitore presso BANQUE ENI Brussels Belgium, Codice IBAN BE38968190860272, cod. SWIFT/BIC CODE: ENIBBEBBXXX, valuta: Euro. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
14. Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro.
15. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
16. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alle Amministrazioni e alla Consip, per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nell'Accordo Quadro e nei singoli Ordini di fornitura; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
17. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nell'Accordo Quadro e nei singoli Ordini di fornitura, salvo quanto diversamente previsto nell'Accordo Quadro medesimo.
18. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli Contratti di Fornitura e/o l'Accordo Quadro si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite PEC o con lettera raccomandata A/R, rispettivamente dalle Amministrazioni Contraenti e dalla Consip, ciascuno per quanto di propria competenza.
19. È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura, ai sensi dell'art. 120, comma 12 del Codice. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente. Si applicano all'opposizione le disposizioni dell'Allegato II.14 del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Amministrazione Contraente. Si applicano altresì le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 28.
20. È facoltà del Fornitore non inadempiente, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga oltre 30 giorni dopo il termine di pagamento stabilito al precedente comma 14, di sospendere le prestazioni contrattuali oggetto del Contratto di fornitura per il quale l'Amministrazione si è resa inadempiente. La sospensione è subordinata alla previa comunicazione da inviare all'Amministrazione medesima con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni successivi al termine di pagamento stabilito. Resta inteso che il Fornitore, non appena si sia provveduto al detto

pagamento, provvede al tempestivo riavvio dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Resta salva la disciplina applicabile in tema di interruzione di pubblico servizio.

21. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 1, lett. e) dell'Allegato I.1 del Codice, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento relativa al Contratto di Fornitura; tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari all'intero valore dell'Ordine di fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro il termine di 4 giorni lavorativi dalla ricezione dell'ordine e l'Amministrazione dovrà rilasciarla entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l'esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell'esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell'art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l'Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s'intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dal contratto di fornitura in caso di sospensione.
22. In caso di Ordini effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 1 lett. e) dell'Allegato I.1 del Codice, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato del presente Accordo Quadro o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione del contratto di fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di recedere dal Contratto di Fornitura in caso di sospensione.

    Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di ordini effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nel presente Accordo Quadro ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell'oggetto dell'Accordo Quadro, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione del contratto di fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all'Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dal Contratto di Fornitura in caso di sospensione.
23. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 1, comma 1, lett. e) dell'Allegato I.1. del Codice, nell'Ordinativo di Fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 120, comma 12 del Codice.
24. Gli Ordini di fornitura non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 125, comma 1, del Codice e, pertanto, non si darà luogo all'anticipazione del prezzo.
25. Laddove in relazione al singolo Contratto di Fornitura ricorrano i presupposti soggettivi ed oggettivi, le Amministrazioni Contraenti e il Fornitore sono tenuti all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 17-bis del D.lgs. 241/1997 in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti.
26. Il pagamento dei corrispettivi dovrà essere effettuato mediante strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge

12 novembre 2010 n. 187 nonché ai sensi delle emanate Determinazioni dell'A.N.AC., e, fatte salve le eventuali ulteriori indicazioni sugli strumenti idonei che dovessero essere emanate dalla medesima Autorità.

ARTICOLO 12 - COSTI DELLA SICUREZZA

1. Stante la natura delle prestazioni oggetto di Accordo Quadro non è prevista la redazione del "Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze".

ARTICOLO 13 - PENALI

1. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel paragrafo 7 del Capitolato Tecnico risulti che:
   - su più del 30% dei Contratti di fornitura derivanti dagli Ordini di fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Contratto, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo dei Contratti di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
   - su più del 50% dei Contratti di Fornitura derivanti dagli Ordini di fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Contratto di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo dei Contratti di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
   - su più del 75% dei Contratti di Fornitura derivanti dagli Ordini di fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Contratto di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo dei Contratti di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.

   Le penali, come sopra calcolate, saranno applicate fino al raggiungimento del valore massimo dello 0,5% dell'Accordo Quadro, comprese eventuali estensioni.
2. In caso di invio delle informazioni di cui al documento "Flussi dati per il sistema di monitoraggio degli Accordi Quadro" oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di pertinenza, il fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip una penale pari a 1.000 euro. Resta inteso che, l'invio con scarti, pari al 100%, come nel documento "Flussi dati per il sistema di monitoraggio degli Accordi Quadro" deve intendersi, ai fini dell'applicazione della penale di cui sopra, come mancato invio.
3. Nel caso in cui il Fornitore dovesse inviare la reportistica richiesta da Consip ai sensi del precedente articolo 7 comma 15, in ritardo rispetto al termine ivi previsto, e per cause che non siano imputabili a Consip né riconducibili a forza maggiore o caso fortuito, si procederà all'applicazione di una penale pari a 2.000 euro. Anche in caso di applicazione della penale, resta fermo l'obbligo di adempiere all'invio delle informazioni richieste, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di applicazione della sanzione, pena l'applicazione di ulteriori penali del medesimo importo, fino all'avvenuto adempimento.
   Solo con riferimento alla reportistica relativa alle penali eventualmente applicate dalle Amministrazioni contraenti, di cui al precedente articolo 7 comma 15, il ritardo nell'invio del report rispetto al termine ivi previsto, per cause non imputabili a Consip né riconducibili a forza maggiore o caso fortuito, comporta l'applicazione di una penale pari a 2.000 euro.

4. In caso di invio delle informazioni del successivo articolo 30, comma 2, oltre l'ultimo giorno del mese successivo al semestre di pertinenza, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip una penale pari a 5.000 euro per ogni mese di ritardo. Anche in caso di applicazione delle penali, resta fermo l'obbligo di adempiere all'invio delle informazioni richieste, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di applicazione della sanzione, pena l'applicazione di ulteriori penali del medesimo importo, fino all'avvenuto adempimento.
   In caso di invio delle informazioni richieste dal successivo articolo 30, comma 4, oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di pertinenza, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip una penale pari a 1.000 euro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
   Il Fornitore è tenuto a segnalare tempestivamente – entro i termini previsti per l'invio di dette informazioni – eventuali problemi tecnici o malfunzionamenti della piattaforma che dovessero impedire la puntuale trasmissione delle informazioni richieste dal successivo articolo 30, commi 2 e 4, mediante l'apertura di apposito ticket al Contact Center Consip.
5. In caso di mancato adempimento anche ad uno solo degli obblighi di cui al precedente art. 7, comma 17, primo e secondo periodo, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip una penale pari a € 500,00, fermo restando in capo a Consip il diritto di tutelare i propri interessi in ogni altro modo e sede.
6. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, né riconducibile a causa di forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai tempi di consegna dei Buoni Acquisto e, se previsti, dei relativi P.I.N., di cui al comma 1 dell'articolo 10, ovvero rispetto ai diversi tempi concordati tra le parti, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 1 per mille del valore del contratto di fornitura oggetto dell'inadempimento.
7. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai tempi di incremento del conto/borsellino elettronico di cui al comma 2 dell'articolo 10, ovvero i diversi tempi concordati tra le parti, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 1 per mille del valore del contratto di fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
8. Nel caso in cui il Fornitore si renda inadempiente all'obbligazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), dell'Accordo Quadro, lo stesso Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari a Euro 5.000,00= (cinquemila/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
9. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Accordo Quadro, al Capitolato tecnico e agli Ordini di fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, al presente Accordo Quadro, al Capitolato tecnico e agli Ordini di fornitura.
10. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da Consip e/o dalla singola Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza; in quest'ultimo caso, gli eventuali inadempimenti dovranno essere comunicati dalle Amministrazioni per conoscenza a Consip.
11. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte di Consip e/o della singola Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano a Consip

e/o all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio di Consip e/o dall'Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell'Accordo Quadro a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

12. Consip potrà per l'applicazione delle penali dell'Accordo Quadro avvalersi della garanzia disciplinata nell'Accordo Quadro, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Le singole Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui all'Accordo Quadro con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero avvalersi della garanzia disciplinata nell'Accordo Quadro, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
13. Consip e le Amministrazioni, per le parti di loro competenza, potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore, rispettivamente, dell'Accordo Quadro o del Contratto di Fornitura, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l'applicazione di penali oltre la predetta misura massima
14. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
15. Relativamente a tutte le penali previste dall'Accordo Quadro, dagli Ordini di fornitura e dal Capitolato Tecnico è fatto salvo il diritto di Consip e delle Amministrazioni Contraenti al risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 14 - GARANZIE

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti della Consip dal Fornitore con la stipula della Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data 16/07/2025 dalla Société Générale S.A. ed avente n. 12351/148 per un importo di Euro 321.018,00= (trecentoventunomiladiciotto/00).
2. La garanzia rilasciata copre tutte le obbligazioni e gli impegni assunti dal Fornitore con l'Accordo Quadro ed i suoi allegati, ivi compreso il Patto di integrità, nei confronti della Consip, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, e, pertanto, resta espressamente inteso che la Consip S.p.A ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali; la garanzia copre anche il mancato o inesatto adempimento dell'obbligo di pagamento dei costi delle verifiche ispettive che Consip potrà effettuare – anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012.
3. La garanzia prestata in favore della Consip opera a far data dalla sottoscrizione dell'Accordo Quadro e per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'Accordo Quadro e dai predetti contratti di fornitura.
4. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula dell'Accordo Quadro e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data 16/07/2025 dalla Société Générale S.A. ed avente n 12351/147 per un importo di Euro 5.296.793,00= (Cinquemilioniduecentonovantaseimilasettecentonovantatre/00) in favore delle Amministrazioni Contraenti.
5. La garanzia copre tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore con i Contratti di Fornitura nei confronti delle Amministrazioni, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali da parte delle stesse e,

pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali. La garanzia copre il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione dei Contratti di Fornitura disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. Tale garanzia copre, altresì, l'eventuale aumento delle prestazioni, fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto di Fornitura, secondo le modalità di cui all'art. 120, comma 9 del Codice. A tal fine, la Consip S.p.A., al raggiungimento dell'80% del massimale eroso dell'Accordo Quadro, provvederà, solo nel caso in cui si ravveda la necessità – con apposita comunicazione – a richiedere l'estensione della garanzia definitiva di cui sopra.

6. La garanzia prestata nei confronti dell'Amministrazione Contraente opera a far data dalla formalizzazione del singolo Contratto di fornitura, per tale intendendosi la sua stipula e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni emesso alla conclusione dell'esecuzione del Contratto di fornitura e, comunque, decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni, risultante dal suddetto certificato. Resta fermo quanto previsto dallo schema tipo approvato con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, come derogato dal Capitolato d'Oneri.
7. Le garanzie di cui ai precedenti commi prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del rispettivo beneficiario.
8. È onere della singola Amministrazione comunicare a Consip l'importo delle somme percepite dal Garante.
9. Le garanzie di cui ai commi precedenti sono progressivamente svincolate in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 117, comma 8, del Codice. Lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante ed alla Consip S.p.A da parte del Fornitore, in relazione ai contratti stipulati nell'arco temporale di riferimento, di: *(i)* documenti delle Amministrazioni, in originale o in copia autentica, attestanti la corretta esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell'art.116 del Codice e dell'art. 36 dell'Allegato II.14 del Codice; e/o *(ii)* documentazione comprovante l'avvenuta ricezione del rimborso della ritenuta di legge dello 0,5%, di cui all'art. 11, comma 13. Il Garante dovrà comunicare alla Consip il valore dello svincolo. Consip si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un'integrazione.
10. In alternativa a quanto sopra, il Fornitore potrà consegnare a Consip un prospetto contenente l'elenco delle Amministrazioni Contraenti con l'ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l'assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in

esso consuntivate. Consip procederà ad autorizzare lo svincolo comunicandolo al Garante e al Fornitore.

11. Ai fini dello svincolo dell'ammontare residuo delle garanzie (20%), il Fornitore dovrà produrre, in relazione ai rimanenti Contratti di Fornitura: *(i)* i certificati di verifica di conformità o le attestazioni di regolare esecuzione delle prestazioni emessi alla conclusione dell'esecuzione dei Contratti di Fornitura; e/o *(ii)* documentazione comprovante il rimborso della ritenuta di legge dello 0,5%, di cui al precedente articolo 11, comma 13.
12. In alternativa a quanto sopra, il Fornitore potrà produrre il prospetto e la dichiarazione, rilasciati nei modi e nelle forme di cui al precedente comma 10, accompagnati da copia dell'ultima fattura di ogni Contratto di Fornitura vigente nel relativo arco temporale di riferimento, e dalla documentazione attestante l'avvenuto pagamento da parte delle Amministrazioni dell'ultima fattura di ogni contratto di Fornitura. In questo caso la garanzia sarà svincolata decorso il termine di 12 mesi dal pagamento dell'ultima fattura dell'ultimo contratto di Fornitura. Consip si riserva la possibilità di un controllo a campione sulla veridicità della dichiarazione di cui sopra.
13. Qualora l'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Consip, pena la risoluzione della Accordo Quadro e/o dei singoli contratti di fornitura.
14. Nel caso in cui alla scadenza dell'Accordo Quadro non sia stato raggiunto il massimale dell'Accordo Quadro stesso, la garanzia definitiva presentata in favore delle Amministrazioni e detenuta da Consip, viene parzialmente svincolata, anche su istanza del Fornitore, e proporzionalmente ridotta fino a copertura del valore reale dei contratti stipulati.
15. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo Consip ha facoltà di dichiarare risolta l'Accordo Quadro e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.
16. In ogni caso il garante sarà liberato dalle garanzie prestate di cui ai commi precedenti solo previo consenso espresso in forma scritta da Consip.

ARTICOLO 15 - RISOLUZIONE

1. Consip e/o le Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere l'Accordo Quadro e il singolo Contratto di Fornitura ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
    a) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'art. 94, comma 1 del Codice, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
    b) il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente Accordo Quadro e/o dei successivi Ordini di fornitura, un illecito antitrust accertato con provvedimento esecutivo dell'AGCM, ai sensi dell'articolo 98, comma 3, lett. a) del Codice;
    c) l'Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;
    d) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di uno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula dell'Accordo Quadro e per lo svolgimento delle

attività ivi previste;

e) qualora il Fornitore ponga in essere comportamenti tesi a eludere l'affidamento degli Ordini di fornitura;

f) qualora il Fornitore, in esecuzione di un Ordine di fornitura, offra o fornisca prodotti, ovvero la prestazione di servizi, che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell'Accordo Quadro;

g) mancata reintegrazione della garanzia di cui all'art. 14 eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Consip;

h) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni e/o Consip, ai sensi dell'articolo 22;

i) nei casi di cui agli articoli 10 (Consegna e Verifiche di conformità); 11 (Corrispettivi e Fatturazione), 18 (Trasparenza), 19 (Riservatezza), 21 (Divieto di cessione del contratto), 25 (Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 - Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza) e 26 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 27 (Subappalto), 28 (Danni, responsabilità civile);

j) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 13, commi 12 e 13;

k) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;

l) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;

m) nei casi di cui all'articolo 3 e 5 del Patto di integrità;

n) l'impossibilità sopravvenuta della prestazione prevista nei casi di cui all'art. 31. Sarà onere del Fornitore che invoca la risoluzione del contratto ai sensi della presente fattispecie, dimostrare che la prestazione è divenuta effettivamente impossibile per gli eventi di Forza Maggiore di cui al citato art. 31. Nel caso in cui l'Amministrazione non contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore, il contratto si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1256 e 1463 cod.civ., senza che nessuna delle parti possa pretendere dall'altra alcunché, in termini di risarcimento danni, indennizzo, rimborso costi o altro. Nel caso in cui l'Amministrazione contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell'art. 1256 cod. civ., la stessa valuterà l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento da parte del Fornitore ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sospensione di cui all'art. 31, dell'applicazione delle penali di cui all'art. 13 e/o dei rimedi risolutori, previsti al presente art. 15.

Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2. Consip e/o le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza devono risolvere l'Accordo Quadro e il singolo Contratto di fornitura senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:

   a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, o nel caso in

cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui agli artt. 94 e 95 del Codice qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.

3. Consip può avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c.: i) ogni qualvolta nei confronti del Fornitore, dei suoi dirigenti e/o dei componenti della compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 *bis*, 319 ter, 319 *quater*, 320, 322, 322 *bis*, 346 *bis*, 353, 353 *bis*, 355 e 356 c.p.; ii) nel caso in cui, violato l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 3, lett. e 2) del patto di Integrità, sia stata disposta nei confronti dei "pubblici amministratori"[1] che hanno esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. Nei casi sopra indicati sub i) e ii), Consip eserciterà la potestà risolutoria previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto Contrattuale alle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014.
4. Consip e/o le Amministrazioni Contraenti, quando accertino un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con l'Accordo Quadro e/o con i Contratti di fornitura tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formuleranno la contestazione degli addebiti al Fornitore. L'accertamento viene compiuto mediante relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto al Fornitore. Consip e/o le Amministrazioni Contraenti formulano, altresì, la contestazione degli addebiti al Fornitore, e contestualmente assegnano un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore deve presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà, per quanto di rispettiva competenza, di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o dei Contratti di Fornitura con atto scritto comunicato al Fornitore, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
5. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dell'Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni contraenti assegnano un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, Consip e/o le Amministrazioni contraenti potranno risolvere l'Accordo Quadro e/o i Contratti di Fornitura, fermo restando il pagamento delle penali.
6. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell'Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R p tramite pec dalla Consip e/o dall'Amministrazione Contraente, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la Consip e/o l'Amministrazione Contraente hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto l'Accordo Quadro e/o i Contratti di Fornitura e di ritenere definitivamente la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

[1] Per "pubblici amministratori" si intendono i soggetti che hanno esercitato attività di pubblico interesse.

7. Ai sensi dell'art. 59, comma 5-bis del Codice, quando in fase di esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, è fatta salva la facoltà dell'Amministrazione o del Fornitore di invocarne la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 122, comma 5, del Codice.
8. In caso di risoluzione anche di uno solo dei Contratti di Fornitura, Consip si riserva di risolvere il presente Accordo Quadro. La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro. La risoluzione dell'Accordo Quadro è, pertanto, causa ostativa all'affidamento di nuovi Ordini di fornitura e può essere causa di risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi e salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
9. In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura, Consip e/o l'Amministrazione Contraente avranno diritto di escutere la garanzia prestata per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i Contratto/i di fornitura risolto/i. Ove l'escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R o via pec. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o di Consip al risarcimento dell'ulteriore maggior danno.

ARTICOLO 16 - RECESSO

1. Consip e/o le Amministrazioni, per quanto di proprio interesse, hanno diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro e/o da ciascun singolo Contratto di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
   a) giusta causa,
   b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.

   Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
   - qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 124, comma 4, del Codice;
   - in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro o i contratti di fornitura.
2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal Contratto di Fornitura, con un preavviso almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r o tramite pec.
3. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, Consip e/o l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 123, commi 1 e 2 del Codice, potrà recedere dall'Accordo Quadro e/o da ciascun singolo contratto di fornitura, in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, previo il pagamento da parte delle Amministrazioni delle prestazioni oggetto di Ordine di

fornitura eseguite a regola d'arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino (ove esistenti), oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, così come determinato ai sensi dell'art. 11 dell'Allegato II.14 del Codice, rinunciando espressamente il Fornitore, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

4. Qualora la Consip receda dall'Accordo Quadro, non potranno essere emessi nuovi ordini di fornitura da parte delle Amministrazioni e le singole Amministrazioni potranno a loro volta recedere dai singoli Contratti di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R o tramite pec.

ARTICOLO 17 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro e dai singoli Ordini di fornitura le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula dell'Accordo Quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 108, comma 9 e all'art. 110 del Codice.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti di Fornitura.
5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 119, comma 7, del Codice in caso di subappalto.

ARTICOLO 18 - TRASPARENZA

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
   a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell'Accordo Quadro;
   b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell'Accordo Quadro stesso;
   c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione dell'Accordo Quadro rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
   d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 16 del Codice al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse per tutta la durata dell'Accordo Quadro gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti

dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà di Consip di incamerare la garanzia prestata.

3. Il Fornitore si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità.

ARTICOLO 19 - RISERVATEZZA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'Accordo Quadro e degli Ordini di fornitura; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Consip hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto di Fornitura ovvero l'Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Consip.
5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell'Accordo Quadro e degli Ordini di fornitura affidati in proprio favore nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. Resta fermo quanto previsto nel successivo articolo 24.

ARTICOLO 20 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile del Servizio è il referente responsabile nei confronti di Consip e/o delle Amministrazioni per l'esecuzione del presente Accordo Quadro e dei singoli Contratti di fornitura, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
2. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile del Servizio, dovrà darne immediata comunicazione scritta a Consip.

ARTICOLO 21 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. E' fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo Quadro ed i Contratti di Fornitura, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d) n. 2, del Codice.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Consip e le Amministrazioni, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Accordo Quadro e i Contratti di fornitura.

ARTICOLO 22 - BREVETTI INDUSTRIALI, DIRITTI D'AUTORE E "LOGO"

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche

o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione e Consip, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni e/o di Consip azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione e/o Consip sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di Consip e delle Amministrazioni e/o, le prime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti di Fornitura, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.
4. E' vietato qualsiasi uso da parte del Fornitore dei marchi e/o dei loghi e/o delle denominazioni "Ministero dell'Economia e Finanze" e/o "Consip S.p.A." o del testo o del materiale grafico contenuto nel sito istituzionale **www.consip.it** e nel Portale di "**www.acquistinretepa.it**" per esprimere in qualsiasi modo o rappresentare l'adesione, la sponsorizzazione, l'affiliazione o l'associazione dell'utente con il Ministero dell'Economia e Finanze e/o con la Consip S.p.A.
5. Anche in conformità a quanto prescritto dalle Regole di e-procurement, allegate al presente atto, Consip S.p.A. potrà valutare e, eventualmente, autorizzare, l'utilizzo da parte del Fornitore del logo e della denominazione Consip S.p.A., nonché degli altri segni distintivi ivi riprodotti per le attività inerenti il presente Accordo Quadro. A tal fine il Fornitore dovrà presentare alla Consip S.p.A. un'apposita richiesta di autorizzazione che dovrà contenere l'indicazione specifica delle modalità e finalità dell'utilizzo dei suddetti segni distintivi, da inviare alla casella di posta elettronica **comunicazione@consip.it**

ARTICOLO 23 - FORO COMPETENTE

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e Consip, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
2. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

ARTICOLO 24 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro le informazioni di cui all'articolo 13 del "Regolamento UE", circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione dell'Accordo Quadro stesso e dei Contatti derivanti dagli Ordini di fornitura e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Capitolato d'Oneri al paragrafo 28 che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.
2. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, il rappresentante legale del Fornitore si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei contratti Contatti derivanti dagli Ordini di fornitura, per le finalità descritte nell'informativa resa nel Capitolato d'oneri come sopra richiamata.

3. In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (L. 190/2012, D.Lgs. n. 33/2013), il concorrente/contraente prende atto che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet **www.consip.it**, sezione "Società Trasparente" e la BDNCP; inoltre, il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, saranno diffusi tramite i siti internet **www.acquistinretepa.it** e **www.mef.gov.it**. Oltre a quanto sopra, i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D.Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati dal MEF e da Consip, ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.
4. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro ed il perfezionamento dei Contatti derivanti dagli Ordini di fornitura, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679 D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e D. Lgs. n. 101/2018), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, il Fornitore si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
5. In ragione dell'oggetto dell'Accordo Quadro, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato "Responsabile/sub-Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE. In tal caso, il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, da parte dell'Amministrazione, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti.
6. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o nel caso di nomina a Responsabile/sub-Responsabile, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, l'Amministrazione potrà applicare le penali eventualmente previste nell'Accordo Quadro, e potrà risolvere il Contatto derivante dall'Ordine di fornitura ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno. L'Amministrazione dovrà segnalare la fattispecie a Consip che potrà risolvere l'Accordo Quadro.
7. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza dei dati personali e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.
8. In conformità a quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679, il Fornitore dovrà garantire che i dati personali oggetto di trattamento, verranno gestiti nell'ambito dell'UE e che non sarà effettuato alcun trasferimento degli stessi verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'UE o dello Spazio Economico Europeo, senza la previa autorizzazione del Titolare del trattamento. A tal fine il Responsabile trasmette al Titolare, prima della stipula del contratto, la lista dei trasferimenti di dati extra-UE che intende effettuare con l'indicazione del soggetto che riceve i dati, del paese di destinazione e delle adeguate garanzie su cui si fonda il trasferimento. Inoltre, il Fornitore si impegna ad informare

l'Amministrazione della cessazione o dell'intenzione di avviare nuovi trasferimenti di dati al di fuori dell'Unione europea nel corso della durata del Contratto di Fornitura, affinché l'Amministrazione decida se autorizzare gli eventuali nuovi trasferimenti.

Resta fermo che il trasferimento di Dati Personali al di fuori dell'Unione europea per l'erogazione di servizi connessi al Contratto di Fornitura – da intendersi anche come accesso ai dati da un paese terzo – potrà avvenire, previa specifica autorizzazione dell'Amministrazione, da o verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'Unione europea che sia coperta da una decisione di adeguatezza resa dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 45 del Regolamento o da altre garanzie adeguate di cui agli artt. 46 e ss. del Regolamento stesso (es. utilizzo delle Binding Corporate Rules – BCR o delle Clausole Contrattuali Tipo adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 46, par. 2, lett. c) del Regolamento), fatta salva la necessità valutata preventivamente tra le Parti di adottare eventuali misure supplementari per garantire l'efficacia di tali garanzie. Il Fornitore dovrà, inoltre, garantire che le eventuali piattaforme/server su cui transitino i suddetti dati – ivi comprese le infrastrutture deputate alle funzioni di *business continuity* e di *disaster recovery*, anche se esternalizzate – abbiano sede nell'UE - fatte salve eventuali motivate ragioni di natura normativa o tecnica, che devono essere preventivamente approvate dall'Amministrazione - e che qualunque replica dei dati non sia trasmessa al di fuori della UE o dello Spazio Economico Europeo.

9. Nel caso di servizi di assistenza/manutenzione da remoto il cui espletamento implichi comunque il trasferimento al di fuori dell'UE di tracciati di dati connessi al servizio stesso, gli eventuali dati personali contenuti nel tracciato devono essere opportunamente anonimizzati a cura del Fornitore.
10. Qualora dovessero risultare trasferimenti di dati extra-UE in assenza delle adeguate misure e garanzie di cui sopra, l'Amministrazione diffiderà il Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 1454 c.c., all'immediata interruzione del trasferimento di dati non autorizzato. In caso di mancato adeguamento alla diffida, l'Amministrazione ne darà comunicazione al Garante della Privacy e potrà, in ragione della gravità della condotta del Fornitore e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l'adempimento, risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 25 - CODICE ETICO – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

1. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del D.Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012 e di aver preso visione della parte generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del Codice Etico, nonché del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, predisposti da Consip e pubblicati sul sito internet della Società, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e Consip
2. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001; (ii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Consip ai sensi della D.Lgs. n. 231/2001 per le parti di pertinenza del Fornitore medesimo nonché del Codice etico e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per le parti di pertinenza del Fornitore medesimo.

3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, Consip, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro.

ARTICOLO 26 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari rispetto ai Contratti di Fornitura.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente atto, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i Contratti di Fornitura nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010.
3. In ogni caso, si conviene che Consip, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il presente Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.
4. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, nei contratti di subappalto e nei subcontratti sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale i subappaltatori e i subcontraenti assumano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. La medesima clausola dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, nei contratti di subappalto eventualmente stipulati dai subappaltatori del Fornitore nei confronti dei propri subappaltatori.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione a Consip, all'Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.
7. Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti di subappalto e nei subcontratti verrà assunta dal subappaltatori e dai subcontraenti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. La medesima clausola dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, nei contratti di subappalto eventualmente stipulati dai subappaltatori del Fornitore nei confronti dei propri subappaltatori.
8. Consip verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto,

un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Consip e all'Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all'art. 119, comma 2, quinto periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Consip e/o le Amministrazioni, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

9. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
10. Il Fornitore, nel caso di ricorso a contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice, si impegna a garantire nei rapporti con i soggetti da questi derivanti l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 3, comma 2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

ARTICOLO 27 - SUBAPPALTO

1. Considerato che all'atto dell'offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro

ARTICOLO 28 - DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di Consip e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni che discendono dall'Accordo Quadro e ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

ARTICOLO 29 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo, anche ai sensi dell'Allegato I.4 del Codice.
2. Laddove la registrazione sia operata da Consip e/o dalle Amministrazioni Contraenti, le stesse comunicano al Fornitore l'importo anticipato e il conto corrente sul quale il Fornitore si impegna a versare, entro dieci giorni, l'importo anticipato. L'attestazione del versamento deve essere prodotta a Consip e/o alle Amministrazioni Contraenti entro venti giorni dalla data in cui è effettuato. In caso di ritardo l'importo è aumentato degli interessi legali a decorrere dalla data di scadenza del suddetto termine fino alla data di effettivo versamento.

ARTICOLO 30 - COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23 NOVEMBRE 2012

1. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012 attuativo di quanto

disposto dall'articolo 1, comma 453 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il Fornitore è tenuto a versare a Consip una commissione pari allo 0,15% da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato, con riferimento agli acquisti effettuati tramite il presente Accordo Quadro dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.

La previsione della commissione nonché l'entità della stessa sono state definite sulla base delle indicazioni del Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del personale e dei servizi.

2. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore a decorrere, dalla data di perfezionamento del primo Contratto di Fornitura, è tenuto a trasmettere a Consip, per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei due semestri dell'anno solare e ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 13 in caso di ritardo, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore, con l'indicazione del fatturato, al netto dell'IVA, conseguito nel semestre di riferimento, al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, reports specifici, nel formato elettronico richiesto da Consip o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip (di cui al documento "FLUSSO DATI PER LE COMMISSIONI A CARICO DEL FORNITORE), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato.
3. Tale dichiarazione, in presenza di importi sopravvenuti ma imputabili al semestre precedente, potrà essere rettificata o integrata nei seguenti termini:
    - entro 12 mesi dal termine di trasmissione della dichiarazione semestrale oggetto di integrazione, in caso di riduzione degli importi inizialmente dichiarati;
    - entro 12 mesi dal termine degli effetti dell'ultimo Contratto di Fornitura stipulato dal fornitore, in caso di aumento degli importi inizialmente dichiarati.

    In entrambi i casi, al fine di poter trasmettere la dichiarazione rettificativa o integrativa, il Fornitore dovrà inviare una richiesta motivata a Consip che ne valuterà l'ammissibilità o meno.

    I controlli sulla veridicità delle dichiarazioni trasmesse e delle eventuali rettifiche e integrazioni alle stesse saranno effettuati da Consip trascorsi 12 mesi dal termine per la trasmissione della dichiarazione semestrale di cui al precedente comma 2. All'esito dei suddetti controlli, in caso di difformità, verrà avviato un procedimento di contestazione. In caso di accertamento di dichiarazione mendace si procederà alla segnalazione alla Procura della Repubblica.
4. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a Consip, tutti i mesi, entro il 15 del mese, ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 13, una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo delle fatture emesse nel mese precedente al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Si evidenzia che esclusivamente per la dichiarazione riferita al mese di luglio il suddetto termine è fissato in 35 giorni solari dal termine del mese. **Tale adempimento prende avvio dal mese successivo al perfezionamento del primo Contratto di Fornitura.**
5. Si evidenzia che le dichiarazioni attestanti gli importi di fatturato, unitamente ai report specifici relativi sia al semestre che al mese di riferimento, dovranno pervenire anche in caso di fatturato pari a zero o in assenza di fatturato.

6. Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione, e quale parte integrante della medesima, *report* specifici, nel formato elettronico richiesto da Consip o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip (di cui al documento "FLUSSO DATI PER LE COMMISSIONI A CARICO DEL FORNITORE"), contenenti per ciascuna fattura emessa nel mese di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al suddetto documento.
   Si evidenzia che le dichiarazioni attestanti gli importi di fatturato, unitamente ai report specifici relativi sia al semestre che al mese di riferimento, dovranno pervenire anche in caso di fatturato pari a zero o assenza di fatturato.
7. Il Fornitore si obbliga altresì a comunicare, all'indirizzo P.E.C. **dprpaconsip@postacert.consip.it** la data dell'ultima fattura emessa all'Amministrazione a valere sull'AQ stipulato con Consip e sui contratti stipulati, entro il termine di 15 giorni dall'emissione della stessa. Restano fermi gli obblighi di invio, mensile e semestrali, relativi alle dichiarazioni di fatturato connesse all'obbligo del pagamento della fee di cui ai precedenti commi.
8. L'obbligo di invio dei flussi mensili termina con l'invio dei valori relativi all'ultima fattura comunicata ai sensi di quanto previsto al precedente comma. L'obbligo di invio dei flussi semestrali termina con l'invio delle fatture relative al semestre in cui è stata trasmessa la comunicazione di cui al precedente comma.
9. Consip, decorsi novanta giorni solari dal termine di ricevimento della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione. Eventuali importi risultanti dalle dichiarazioni rettificative o integrative di un semestre, saranno compensati nella fattura del semestre successivo. In caso di mancato rispetto del termine per la presentazione della dichiarazione medesima, Consip, unitamente all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 13, emetterà la fattura in un termine inferiore rispetto ai predetti 90 giorni solari.
10. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa da Consip mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente dedicato avente IBAN n. IT 48 U 06230 01627 000047684915.
11. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse dalle Amministrazioni, decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
12. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini di cui ai precedenti commi del presente articolo comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.
13. Consip procederà ad informare rispettivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi dell'eventuale avvio di procedure esecutive e dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione.
14. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato di cui al precedente comma 5.
15. Consip, ai sensi della normativa vigente, effettuerà - anche avvalendosi di organismi di ispezione accreditati – controlli a campione al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al precedente comma 2 coinvolgendo, se del caso, le Amministrazioni Contraenti.
    Consip si riserva di richiedere al Fornitore, a comprova di quanto dichiarato, di produrre, entro il termine di 30 giorni solari, un'autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 sul fatturato realizzato nell'ambito

del semestre di riferimento, rilasciata dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione). Nel caso in cui tale autodichiarazione non confermasse quanto presente nella dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, si procederà alla valutazione ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. e) del Codice. Consip avrà comunque la facoltà di eseguire ulteriori verifiche e di chiedere al Fornitore ogni necessaria ulteriore documentazione relativa al suddetto fatturato.

Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:

- in caso di inadempimento dell'obbligo di pagamento della commissione di cui al precedente comma 5 del presente articolo, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R, da Consip, per porre fine all'inadempimento, Consip ha la facoltà di considerare risolto di diritto l'Accordo Quadro e di ritenere definitivamente la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno;
- la mancata trasmissione della dichiarazione di cui al precedente comma 2 o la riscontrata falsità della dichiarazione di cui al precedente comma 2 potrà comportare la risoluzione dell'Accordo Quadro e la conseguente valutazione ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. e) del Codice, informando tempestivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi sulla risultanza dei controlli a campione effettuati.

ARTICOLO 31 – FORZA MAGGIORE

1. Costituisce forza maggiore il verificarsi di eventi o circostanze ("Eventi di Forza Maggiore"), quali, incendi, uragani, terremoti, conflitti bellici, pandemie, che impediscono ad una parte di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui la parte che subisce l'impedimento ("la Parte Interessata") prova tutte le seguenti condizioni:
   a) che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
   b) che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto;
   c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla Parte Interessata.
2. Al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 1218 e 1258 cod. civ., il Fornitore non sarà ritenuto responsabile dell'inadempimento o del ritardato adempimento, e non si potrà procedere all'applicazione delle penali, di cui al precedente articolo 13 e/o alla risoluzione del contratto per inadempimento di cui al precedente articolo 15.
3. Al fine di non incorrere in responsabilità, il Fornitore avrà l'obbligo di comunicare all'Amministrazione Contraente che intende avvalersi della causa esimente prevista nel presente articolo, motivando e documentando le circostanze di fatto che impediscono il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, le obbligazioni sul cui adempimento impattano i predetti eventi, le ragioni per le quali tali circostanze non erano prevedibili al momento della stipula dell'Accordo Quadro e non erano evitabili con la dovuta diligenza, le misure di mitigazione dell'impatto che ha adottato o intende adottare e i nuovi termini e modalità di adempimento, nonché ogni informazione/documentazione utile per consentire all'Amministrazione Contraente la valutazione dei presupposti per l'applicazione della disciplina della Forza Maggiore prevista nel presente articolo.

Articolo 3 (Oggetto dell'Accordo Quadro), Articolo 4 (Durata dell'accordo quadro e dei contratti derivanti da ordini di fornitura), Articolo 5 (Affidamento degli Ordini di fornitura), Articolo 7 (Obbligazioni generali del Fornitore), Articolo 8 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 9 (Verifiche ispettive), Articolo 10 (Consegna e Verifica di conformità), Articolo 11 (Corrispettivi e fatturazione), Articolo 12 (Costi della sicurezza); Articolo 13 (Penali), Articolo 14 (Garanzie), Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Recesso); Articolo 17 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 18 (Trasparenza), Articolo 19 (Riservatezza), Articolo 20 (Responsabile del servizio), Articolo 21 (Divieto di cessione del contratto), Articolo 22 (Brevetti industriali, diritti d'autore e "logo"); Articolo 23 (Foro competente); Articolo 24 (Trattamento dei dati personali); Articolo 25 (Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 – Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza), Articolo 26 (Tracciabilità dei flussi finanziari), Articolo 27 (Subappalto), Articolo 28 (Danni e responsabilità civile), Articolo 29 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 30 (Commissione a carico del Fornitore ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012), Art. 32 (Clausola finale).

Roma, lì 31/07/2025

IL FORNITORE

F.to digitalmente

4. Qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano solo parzialmente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, il Fornitore sarà tenuto, in linea con l'art. 121, comma 5 del Codice, a rispettare le prescrizioni contrattuali in relazione alle prestazioni la cui esecuzione non sia resa impossibile dai predetti eventi; qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano totalmente la prestazione, l'Amministrazione potrà disporre la sospensione delle prestazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 121 comma 1 del Codice per il periodo strettamente necessario alla cessazione degli Eventi di Forza Maggiore.
5. E' fatto obbligo al Fornitore comunicare all'Amministrazione tempestivamente la cessazione degli eventi di Forza Maggiore, affinché l'Amministrazione disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi i nuovi termini contrattuali e/o le diverse modalità di esecuzione della prestazione. La ripresa dell'esecuzione delle prestazioni dovrà essere formalizzata mediante redazione del verbale di ripresa in cui dovranno essere indicati anche i nuovi termini di esecuzione e/o le diverse modalità di esecuzione.
6. Qualora la sospensione duri per un periodo che rende non più di interesse dell'Amministrazione l'esecuzione della prestazione sospesa, è facoltà dell'Amministrazione recedere dal contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16, commi 1 e 2.

ARTICOLO 32 - CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Accordo Quadro ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro o dei singoli Contratti di Fornitura (o di parte di essi) da parte di Consip e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dai Contratti di Fornitura dell'Accordo Quadro che sopravvivrà ai detti Contratti di Fornitura continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti.

Roma, li 31/07/2025

CONSIP S.p.A.	**IL FORNITORE**
F.to digitalmente	F.to digitalmente

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

acquistinretepa

Elenco dei conti correnti dedicati – Carburanti Rete Buoni Acquisto 3 – lotto unico

Conformemente alla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, si riportano di seguito il i conto/i corrente/i dedicato/i:

Fornitore	Nominativo	Codice Fiscale	IBAN
italiana petroli S.p.A.	Ugo Maria Brachetti Peretti	BRCGMR65L08H501W	IT68D0538712900000001956117
	Alberto Maria Chiarini	CHRLRT63B08F205O	
	Fabrizio Liberatori	LBRFRZ62A30H501P	
	Roberto Carassai	CRSRRT67H09E783S	
	Tommaso Rea	REATMS62H06H501H	
	Luciana Valeri	VLRLCN73T44H501V	
	Andrea Ramazzotti	RMZNDR76C16H501O	
	Carlo Del Moro	DLMCRL68811H501X	
	Debora Francini	FRNDBR69E46H501M	
	Eleonora Coccia	CCCLNR80L58G888D	

Ultimo aggiornamento: 27/08/2025

	Pierluigi Schiavetti	SCHPLG79A29H501W	
	Luca Di Fabio	DFBLCU69M04H501P	
	FHADEL AL FARAJ	LFRFHL66B16Z227G	
	BASHAR AL AWADHI	LWDBHR74D172227H	
	Raffaele Iollo	LLIRFL68A131016C	
	Piero Merola	MRLPRI70C06H501X	
	Roberto Cappuccio	CPPRRT69H12H501E	
Kuwait Petroleum Italia S.p.A.	Enrico Gori	GRONRC77E04H501Y	IT28T0832703226000000004200
	Stefano Giannotti	GNNSFN65A14H501N	
	Francesca Fracassi	FRCFNC68E66H501F	
	Fortunato Mario Costantino	CSTFTN70L09F158K	
	Luca D'Andrea	DNDLCU73H16F839I	
	Francesco Paolocci	PLCFNC80D168114V	
	Sergio Comande'	CMNSRG80S04G273E	

	Stefano Ballista	BLLSFN72R02F918H	
	Rossella Coluccia	CLCRSL67P58H501A	
	Roberto Cipriano	CPRRRT69H16G813G	
Enilive S.p.A.	Katia Croce	CRCKTA75C69A271N	BE38968190860272
	Pasquale Fattorusso	FTTPQL73B09C129O	
	Sergio Vitucci	VTCSRG80M13A662H	
	Carmelo Zoccali	ZCCCML70M02H501R	

ALLEGATO 9

PATTO DI INTEGRITA' RELATIVO ALLA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – EDIZIONE 3 – ID SIGEF 2835

SOMMARIO

1. OGGETTO 2
2. AMBITO DI APPLICAZIONE 2
3. OBBLIGHI DEL FORNITORE 3
4. OBBLIGHI DI CONSIP ..... Errore. Il segnalibro non è definito.
5. SANZIONI 4
6. AUTORITÀ COMPETENTE IN CASO DI CONTROVERSIE 6

PREMESSA

L'art. 1, comma 17, della L. 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") dispone che "*le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara*".
Il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera n. 72/2013 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, come da ultimo aggiornato con Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023, prevede che le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione del citato art. 1, comma 17 della L. 190/2012, predispongono e utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di appalti pubblici. A tal fine, i predetti soggetti inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

L'ANAC, inoltre, con il parere 11/2014, si è espressa favorevolmente riguardo alla previsione del bando che richiede l'accettazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità quale possibile causa di esclusione, "*in quanto tali mezzi sono posti a tutela di interessi di rango sovraordinato e gli obblighi in tal modo assunti discendono dall'applicazione di norme imperative di ordine pubblico, con particolare riguardo alla legislazione in materia di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata nel settore degli appalti*".

Infine il presente patto rappresenta una misura per la prevenzione di possibili conflitti di interesse ai sensi dell'art. 16, comma 4, del D. Lgs. 36/2023 (di seguito, il "Codice"), e recepisce le raccomandazioni fornite dall'ANAC con le Linee Guida n. 15 del 05 giugno 2019 recanti «Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici», in quanto applicabili ai sensi dell'art. 225, comma 16, del Codice.

In attuazione di quanto sopra,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 OGGETTO

1. Il presente patto di integrità (di seguito, il "**Patto di Integrità**") stabilisce la reciproca e formale obbligazione – tra

- la Consip S.p.A. a socio unico in qualità di stazione appaltante (di seguito, anche "**Consip**"),
- i soggetti legittimati, sulla base della normativa vigente, ad utilizzare l'Accordo Quadro (di seguito, anche le "**Amministrazioni**" o la "**singola Amministrazione contraente**")
- l'operatore economico partecipante alla procedura di gara (di seguito anche **il "Concorrente");**
- l'aggiudicatario della procedura di gara (di seguito, anche il "**Fornitore**) relativa alla stipula dell'Accordo Quadro ovvero degli Ordini di fornitura a valere sull'Accordo Quadro per l'affidamento dei servizi/forniture di carburanti per autotrazione mediante Buoni Acquisto;

a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, impegnandosi ciascuno, per quanto di rispettiva competenza, a contrastare fenomeni di corruzione e illegalità e comunque a non compiere alcun atto volto a distorcere o influenzare indebitamente il corretto svolgimento di tutte le fasi dell'appalto, dalla partecipazione alla procedura alla esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Ordini di fornitura successivamente affidati.

2. Gli obblighi derivanti dal presente Patto d'integrità si applicano anche:

a) a tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio, nel caso di consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei di imprese;

b) alle consorziate esecutrici nel caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 1 lett. b), c) e d) del Codice;
c) alle imprese ausiliarie degli operatori economici che, in sede di offerta, dichiarino di ricorrere all'istituto dell'avvalimento.

3. Il Fornitore, la Consip e le Amministrazioni si impegnano a rispettare nonché a far rispettare al rispettivo personale, ai collaboratori e, per quanto riguarda il Fornitore, anche ai subappaltatori/subcontraenti/imprese ausiliarie, il presente Patto di Integrità, il cui spirito e contenuto condividono pienamente, informando gli stessi prontamente e puntualmente e vigilando scrupolosamente sulla loro osservanza.

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Patto di Integrità regola i comportamenti di tutti i soggetti individuati nel precedente art. 1, ed è vincolante:

- **per Consip S.p.A.** nella fase di espletamento della procedura di gara dell'Accordo Quadro;
- **per le Amministrazioni:** nella fase di esecuzione dell'Accordo Quadro nonché nella fase di indizione ed esecuzione degli Ordini di fornitura;
- **per l'Operatore Economico,** nella fase di svolgimento della procedura di gara per la stipula di Accordi Quadro e dei relativi Ordini di fornitura;
- **per il Fornitore**, nella fase di esecuzione dell'Accordo Quadro e degli Ordini di fornitura.

2. Il Patto di Integrità costituisce parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro e dei singoli Ordini di fornitura successivamente affidati.

ART. 3 OBBLIGHI DEL CONCORRENTE E DEL FORNITORE

1. Obblighi del Concorrente:
   a1) il Concorrente s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati - somme di denaro o altra utilità ai fini dell'aggiudicazione della gara o di distorcere il corretto svolgimento della stessa;
   b1) il Concorrente dichiara di astenersi dal compiere qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o, comunque, violazione delle regole della concorrenza ovvero a segnalare tempestivamente a Consip e alla Pubblica Autorità qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità e violazioni delle regole di concorrenza di cui dovesse venire a conoscenza durante tutte le fasi della procedura, fornendo elementi dimostrabili a sostegno delle suddette segnalazioni;
   c1) il Concorrente si impegna a segnalare eventuali situazioni di conflitti di interesse, di cui sia o venga a conoscenza al momento della partecipazione e durante l'espletamento dell'intera procedura, rispetto al personale o a un prestatore di servizi di Consip o delle Amministrazioni, che siano coinvolti in una qualsiasi fase della procedura (programmazione, progettazione, preparazione documenti di gara, selezione dei concorrenti, aggiudicazione) o che possano influenzarne in qualsiasi modo l'esito in ragione del ruolo ricoperto all'interno dell'ente;
   d1) il Concorrente s'impegna al rispetto del divieto di *pantouflage*; pertanto s'impegna a non conferire incarichi o stipulare contratti con i soggetti di cui all'art. 53, comma 16-*ter*, del D.Lgs. del 2001 n. 165. In caso contrario Consip disporrà l'immediata esclusione del Concorrente dalla procedura di gara;
   e1) il Concorrente dichiara di essere a conoscenza del D.Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012 e di aver preso visione della parte generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del Codice Etico, nonché del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, predisposti da Consip e pubblicati sul sito internet della Società, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono

ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e la Consip S.p.A.;

2. Obblighi del Fornitore:
   a2) il Fornitore si impegna a segnalare eventuali situazioni di conflitti di interesse, anche riferite alla fase di partecipazione alla procedura di gara, di cui sia o venga a conoscenza durante l'intera fase esecutiva del Contratto, rispetto al personale o a un prestatore di servizi di Consip o delle Amministrazioni che siano coinvolti in una qualsiasi fase della procedura (sottoscrizione del contratto, esecuzione, collaudo, pagamenti) o che possano influenzarne in qualsiasi modo l'esito in ragione del ruolo ricoperto all'interno dell'ente;
   b2) il Fornitore dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati - somme di denaro o altra utilità al fine di agevolare o distorcere la corretta e regolare esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Ordini di fornitura successivamente affidati;
   c2) il Fornitore dichiara di non aver concluso con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o limitare la concorrenza, ovvero a determinare un unico centro decisionale ai fini della partecipazione alla procedura di gara e della formulazione dell'offerta, risultata poi essere la migliore.
   d2) il Fornitore dichiara di astenersi dal compiere qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o, comunque, violazione delle regole della concorrenza ovvero a segnalare tempestivamente a Consip, alla Pubblica Autorità e alla singola Amministrazione contraente, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità e violazioni delle regole di concorrenza di cui dovesse venire a conoscenza durante la fase di esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Ordini di fornitura successivamente affidati, fornendo elementi dimostrabili a sostegno delle suddette segnalazioni;
   e2) il Fornitore si impegna a segnalare a Consip e alla singola Amministrazione contraente, nonché alla Pubblica Autorità competente e alla Prefettura, qualunque tentativo di concussione e qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti di Consip e/-della singola Amministrazione contraente o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Ordini di fornitura successivamente stipulati;
   f2) il Fornitore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e negli altri subcontratti una clausola che preveda il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto di Integrità da parte dei subappaltatori/subcontraenti, e la risoluzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., del contratto di subappalto, nel caso di violazione di tali obblighi da parte di questi ultimi, con conseguente comunicazione a Consip dell'avvenuta risoluzione del predetto contratto;
   g2) il Fornitore di impegna a rendere noti, su richiesta dell'Amministrazione contraente, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti i Contratti di Fornitura e i singoli Ordini di fornitura affidati;
   h2) il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del D.Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012 e di aver preso visione della parte generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del Codice Etico, nonché del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, predisposti da Consip e pubblicati sul sito internet della Società, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e la Consip S.p.A. in relazione degli obblighi assunti dal Fornitore nei confronti di quest'ultima.
3. Il Concorrente e il Fornitore dichiarano, inoltre, di essersi già impegnati nei confronti di Consip al rispetto degli obblighi di cui al presente patto di integrità, mediante apposita dichiarazione resa in sede di partecipazione alla procedura di gara.
4. Il Concorrente e il Fornitore prendono atto ed accettano che la violazione, comunque accertata da Consip

e/o dalle Amministrazioni di uno o più impegni assunti con il presente Patto di Integrità può comportare l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 5.

ART. 4 OBBLIGHI DI CONSIP E DELLE AMMINISTRAZIONI.

1. Nel rispetto del presente Patto di Integrità, Consip e le Amministrazioni si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza di cui alla L. n. 190/2012, nonché, nel caso in cui venga riscontrata una violazione di detti principi o di prescrizioni analoghe, a valutare l'eventuale attivazione di procedimenti disciplinari nei confronti del rispettivo personale a vario titolo intervenuto nella procedura di affidamento e nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Ordini di fornitura successivamente affidati , secondo quanto previsto dai rispettivi piani di prevenzione della corruzione.

ART. 5 SANZIONI

1. Il Concorrente e il Fornitore prendono atto ed accettano che la violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di Integrità, nonché la non veridicità delle dichiarazioni rese, comunque accertati da Consip e/o dalle Amministrazioni, può comportare l'applicazione di una o più delle seguenti sanzioni:
   a. se la violazione è accertata nella fase precedente all'aggiudicazione dell'Accordo Quadro, esclusione dalla procedura di affidamento anche ai sensi dell'art. 98, comma 3, lettera b) del D.lgs. 36/2023, ed eventuale escussione della garanzia provvisoria prestata in favore della Consip, nei casi e nei modi previsti dalla *lex specialis* di gara;
   b. se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione ma precedentemente alla stipula dell'Accordo quadro, revoca dell'aggiudicazione ed escussione della garanzia provvisoria;
   c. se la violazione è accertata nella fase di esecuzione:

      rispetto all'Accordo Quadro: risoluzione *ex* art. 1456 c.c. dell'Accordo Quadro, nonché incameramento della garanzia definitiva e risarcimento dell'eventuale danno ulteriore, nel caso in cui la violazione degli impegni di cui al precedente art. 3 sia accertata in relazione agli obblighi contrattuali assunti dal Fornitore nei confronti di Consip in forza dell'Accordo Quadro. La risoluzione può essere altresì esercitata ai sensi dell'art. 1456 c.c. i) ogni qualvolta nei confronti del Fornitore, dei suoi dirigenti e/o dei componenti della compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, 355 e 356 c.p. ii) nel caso in cui, violato l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 3, lett. e2) che precede, sia stata disposta nei confronti dei "pubblici amministratori"[1] che hanno esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.. Nei casi sopra indicati sub i) e ii), Consip eserciterà la potestà risolutoria previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto Contrattuale alle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014.

      Resta fermo che dell'intervenuta risoluzione dell'Accordo Quadro Consip potrà tenere conto ai fini delle valutazioni di cui all'articolo 98, comma 3, lett. c), del D.Lgs. 36/2023.

      La risoluzione dell'Accordo Quadro prevista nel presente Patto di Integrità può costituire condizione risolutiva del singolo contratto di Fornitura oppure del singolo Ordine di fornitura;

      rispetto ai Contratti sottoscritti in seguito ad Ordini di fornitura: risoluzione *ex* art. 1456 c.c. del

[1] Per "pubblici amministratori" si intendono i soggetti che hanno esercitato attività di pubblico interesse.

singolo Ordine di fornitura, nel caso in cui la violazione degli impegni di cui al precedente art. 3 sia accertata in relazione agli obblighi contrattuali assunti dal Fornitore nei confronti della singola Amministrazione contraente nell'ambito dell'Ordine di fornitura. La risoluzione potrà essere altresì esercitata ai sensi dell'art. 1456 c.c. i) ogni qualvolta nei confronti del Fornitore, dei suoi dirigenti e/o dei componenti della compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, 355 e 356 c.p.; ii) nel caso in cui, violato l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 3, lett. e2) che precede, sia stata disposta nei confronti dei "pubblici amministratori" che hanno esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.. Nei casi sopra indicati sub i) e ii) l'Amministrazione eserciterà la potestà risolutoria previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale alle condizioni di all'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014.

La risoluzione del singolo Ordine di fornitura comporterà altresì l'escussione della garanzia definitiva per un importo proporzionalmente corrispondente al valore dell'Ordine di fornitura risolto e il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.

In caso di intervenuta risoluzione dell'Ordine di fornitura su iniziativa della singola Amministrazione contraente, quest'ultima è tenuta a darne tempestiva notizia a Consip, motivandone le ragioni; Consip, a sua volta, ha la facoltà di procedere, ai sensi dell'art. 1456 c.c., alla risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro. Resta fermo che dell'intervenuta risoluzione dell'Ordine di fornitura Consip potrà tenere conto ai fini delle valutazioni di cui all'articolo 98, comma 3, lett. c), del D. Lgs. 36/2023;

In ogni caso Consip procederà alla segnalazione del fatto all'ANAC ed alle competenti Autorità giurisdizionali.

ART. 6 AUTORITÀ COMPETENTE IN CASO DI CONTROVERSIE

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del presente Patto di Integrità sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente, secondo quanto nell'Accordo Quadro.

Il presente Patto di integrità viene allegato quale parte integrante dell'Accordo Quadro.

acquistinretepa

Riferimenti del fornitore – Carburanti Rete Buoni Acquisto 3 – lotto unico

Recapiti	
Enilive S.p.A.	
Telefono:	800.97.96.97
E-mail:	buonicarburante@enilive.com
Italiana petroli S.p.A.	
Telefono:	800.99.47.50
E-mail:	buoni.consip@italianapetroli.it
Kuwait Petroleum Italia S.p.A.	
Telefono:	800.01.08.08
E-mail:	servizioclientipa@q8.it

banque eni

Rue Guimard, 1A
1040 Bruxelles, Belgique
Téléphone: +32 2 551 19 70
www.banqueenisa.com

ENILIVE S.P.A.
VIA GIORGIO RIBOTTA 51
00144 ROMA
ITALIA

Bruxelles, 10 ottobre 2025

Oggetto: Dettagli bancari

In riferimento alla vostra richiesta del 10/10/2025, vi confermiamo le seguenti informazioni:

Nome del cliente: ENILIVE S.P.A.

Indirizzo: Via Giorgio Ribotta 51 – 00144 Roma, Italia

Coordinate bancarie:

Numero di conto:	01908602
Valuta:	EUR
IBAN:	BE38968190860272
Banca beneficiaria:	Banque Eni S.A.
Swift:	ENIBBEBBXXX

Relazione con Banque Eni S.A.:

La società detiene un conto corrente presso Banque Eni S.A. dal 10/03/2009.

Cordiali saluti,

Digitally signed by Esade Ceman -
Reconciliation & Investigation Department
Date: 2025.10.10 13:48:32 +02'00'



banque

Rue Guimard, 1A
1040 Bruxelles, Belgique
Téléphone: +32 2 551 19 70
www.banqueemsa.com

Signature 2



REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO
CA18254QA
CARTA DI IDENTITÀ / *IDENTITY CARD*
COMUNE DI / *MUNICIPALITY*
BORGO MANTOVANO
COGNOME / *SURNAME*
BALESTA
NOME / *NAME*
STEFANO
LUOGO E DATA DI NASCITA
PLACE AND DATE OF BIRTH
NOGARA (VR) 02.10.1972
SESSO
SEX
M
STATURA
HEIGHT
184
EMISSIONE / *ISSUING*
01.09.2023
FIRMA DEL TITOLARE
HOLDER'S SIGNATURE
CITTADINANZA
NATIONALITY
ITA
SCADENZA / *EXPIRY*
02.10.2032
IT
865054

COGNOME E NOME DEL PADRE E DELLA MADRE O DI CHI NE FA LE VECI/
FATHER AND MOTHER'S- TUTOR'S NAME

CODICE FISCALE
FISCAL CODE
BLLSFN72R02F918H

ESTREMI ATTO DI NASCITA
417 pi sA-1972 023053

INDIRIZZO DI RESIDENZA / *RESIDENCE*
Via ALESSANDRO MANZONI, N.2 A BORGO MANTOVANO (MN)



C<ITACA18254QA8<<<<<<<<<<<<<<<
7210028M3210020ITA<<<<<<<<<<<8
BALLISTA<<STEFANO<<<<<<<<<<<<

MARINA MILITARE

STAZIONE ELICOTTERI M.M. FONTANAROSSA CATANIA - DISTACCAMENTO

ATTO AUTORIZZATIVO N° 926 IN DATA 12/11/2026

ARGOMENTO: FORNITURA N. 100 CEDOLE ELETTRONICHE GASOLIO PER AUTOTRAZIONE.

IL COMANDANTE

VISTI:
- Il RR. DD. del 18/11/1923, n. 2440 e del 23/05/1924, n. 827;
- Il D.P.R. 15/03/2010, n. 90 recante "T.U.O.M." - Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare e s.m.i.;
- Il D.Lgs 15/03/2010, n. 66 recante "Codice dell'Ordinamento Militare" e s.m.i.;
- Il D. Lgs 15/11/2011, n. 208 recante "Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE"
- Il D.P.R. 15/11/2012, n. 236 recante "Regolamento recante disciplina delle Attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'art. 196 del D.Lgs 12/04/2006 n. 163;
- Il D. Lgs. 31/03/2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e s.m.i.;
- Il D.P.R. 13/03/2013, n. 49 recante "Regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari, a norma dell'art. 4 comma 1 del D.Lgs 15/11/2011 n° 208";
- La pubblicazione SGD-G-012 "Istruzioni tecnico-applicative al regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa" Ed. Gennaio 2007;
- La pubblicazione CINCNAV AMM 001 NC, Edizione 2021;
- Il foglio n. 2204 in data 26.02.2024 di Mariugcra – Linee guida procedure acquisitive in ambito M.M.;
- Il foglio n. 12946 in data 27/11/2025 di Mariugcra – Disposizioni amministrative per la riorganizzazione amministrativa di Maristaeli Catania quale Struttura Operativa Periferica, ai sensi della circolare MEF/RGS n. 28/2018;
- L'Atto Dispositivo n. 1 del 02.01.2026 del Comandante di Maristaeli Catania e l'Atto Dispositivo n. 2 del 02.01.2026 del Capo Servizio Amministrativo;
- L'Atto Autorizzativo n. 880 in data 26/10/2026 con il quale il Comandante autorizzava la Spesa di € 4000,00 giusta PA 17 DEL 23/10/2026;

ATTESO: Che l'art. 50 e relativo allegato II.1 articolo 1 del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le Stazioni Appaltanti determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione;

VISTA: La proposta d'acquisto del Servizio Supporto Generale e Automobilistico PA nr. 17 del 23/10/2026;
La richiesta di procedura in economia del Capo Servizio Amministrativo;

CONSTATATO: Che la spesa sopra individuata rientra nelle previsioni di cui all'articolo 129 del D.P.R. n. 236/2012 e che l'importo di cui all'oggetto è contenuto nei limiti di cui all'articolo 130 del D.P.R. n. 236/2012;

CONSIDERATO: Che, nel caso di specie, il ricorso alla procedura in economia consente di risparmiare costi e tempi rispetto alle normali procedure contrattuali;
Che la CONSIP S.p.a. in data 31/07/2025 ha stipulato con la Ditta Enilive S.P.A. un accordo quadro per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 59 comma 4 del D.LGS. n. 36/2023- Edizione 3;
Che la Fattura n. 19901403 del 12.11.2026 è pari a € 4.087,33 con prezzo delle cedole riferito alla settimada 28 ott-1 nov 2026;
si rende pertanto necessario procedere ad un'integrazione della spesa originariamente autorizzata per garantire la piena copertura dell'obbligazione giuridicamente perfezionata;

TENUTO CONTO Che l'importo di € 4.087,33 IVA inclusa trova copertura sul Cap. 4383/3 e rientra nei volumi programmatici di cui alla UEP 948/2026/3956

A U T O R I Z Z A

il Capo Servizio Amministrativo a procedere alla redazione di tutti gli atti di propria competenza e alla stipula degli atti conseguenti, finalizzati alla regolarizzazione e alla copertura integrativa della spesa, per un importo aggiuntivo pari a Euro 87,33 (ottantasette/33). La presente autorizzazione comporta pertanto che l'onere complessivo a carico dell'Amministrazione della Difesa ammonti a Euro 4.087,33 (Quattromilaottantasette/33) I.V.A. inclusa da imputarsi ai pertinenti capitoli di bilancio nell'ambito della programmazione finanziaria autorizzata.

IL COMANDANTE
C.V. Andrea BORGH

VISTO
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
C.C. (CM) Marco SILIPIGNI

MARINA MILITARE
STAZIONE ELICOTTERI M.M. FONTANAROSSA CATANIA - DISTACCAMENTO

ATTO DISPOSITIVO N° 927 IN DATA 12/11/2026

ARGOMENTO: Approvvigionamento n° 100 cedole ENILIVE buoni elettroniche di gasolio autotrazione per le esigenze di continuità dell'attività istituzionale della Maristaeli Catania.

VISTI
- Il RR. DD. del 18/11/1923, n. 2440 e del 23/05/1924, n. 827;
- Il D.P.R. 15/03/2010, n. 90 recante "T.U.O.M." - Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare e s.m.i.;
- Il D.Lgs 15/03/2010, n. 66 recante "Codice dell'Ordinamento Militare" e s.m.i.;
- Il D. Lgs 15/11/2011, n. 208 recante "Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE";
- Il D.P.R. 15/11/2012, n. 236 recante "Regolamento recante disciplina delle Attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'art. 196 del D.Lgs 12/04/2006 n. 163;
- Il D. Lgs. 31/03/2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- Il D.P.R. 13/03/2013, n. 49 recante "Regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari, a norma dell'art. 4 comma 1 del D.Lgs 15/11/2011 n° 208";
- La Pubblicazione SGD-G-012 "Istruzioni tecnico-applicative al regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa" Ed. Gennaio 2007;
- La pubblicazione CINCNAV AMM 001 NC, Edizione 2021;
- La delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nr. 262 del 20/06/2023 recante "Adozione del provvedimento di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'Agenzia per l'Italia Digitale";
- La delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nr. 262 del 20/06/2023 recante "Adozione del provvedimento di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'Agenzia per l'Italia Digitale";
- Il foglio n. 2204 in data 26/02/2024 di Mariugera – Linee guida procedure acquisitive in ambito M.M.;
- Il foglio n. 12946 in data 27/11/2025 di Mariugera – Disposizioni Amministrative per la riorganizzazione Amministrativa di Maristaeli Catania quale struttura operativa periferica, ai sensi della circolare MEF/RGS n 28/2018;
- La delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nr. 582 del 13/12/2023 recante "Adozione comunicato relativo all'avvio del processo di digitalizzazione";
- L'Atto Dispositivo n. 1 del 02.01.2026 del Comandante di Maristaeli Catania e l'Atto Dispositivo n. 2 del 02.01.2026 del Capo Servizio Amministrativo e ss.mm.ii.;

VISTO L'Atto Autorizzativo nr. 880 in data 26/10/2026 e Atto Autorizzativo integrativo nr. 926 in data 12/11/2026 del Comandante, volto a soddisfare la richiesta del Servizio Supporto Generale e Automobilistico - Uff. Combustibile, P.A. nr. 17 in data 23/10/2026 relativa a quanto in oggetto;

CONSIDERATO Che la spesa sopra individuata rientra nelle previsioni di cui all'articolo 129 del D.P.R. n. 236/2012 e che l'importo in questione è contenuto nei limiti di cui all'articolo 130 del sopracitato D.P.R.;

ATTESO Che, per ragioni di economicità e necessaria tempestività dell'azione amministrativa, la Ditta aggiudicataria viene individuata con il criterio del minor prezzo, trattandosi comunque di prestazione con caratteristiche standardizzate e di appalto di importo inferiore alla soglia comunitaria (artt. 14, comma 1 e 108, comma 3 del d.lgs. 36/2023);

TENUTO CONTO Che la CONSIP S.p.a. in data 31/07/2025 ha stipulato con la Ditta Enilive S.P.A. un accordo quadro per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 59 comma 4 del D.LGS. n. 36/2023- Edizione 3;

PUBBLICATA Apposita T.D tramite M.E.P.A. (C.I.G. BD9619C452), identificata con n. 9248426, con la ditta ENILIVE per il prezzo, pari ad Euro 4.087,33, in considerazione che la procedura è in accordo quadro n° AQBA3_ENI_G_50_S; ;

ACCERTATO Che l'importo di € 4.087,33 I.V.A. inclusa sul Cap. 4383/3 E.F. 2026 rientra nei volumi programmatici di cui alla UEP 948/2026/3956;

D I S P O N G O

in qualità di Capo Servizio Amministrativo di Maristaeli Catania l'effettuazione della spesa relativa alla fornitura in oggetto, a favore della ditta ENILIVE, per l'importo complessivo di € 4.087,33 (Quattromilaottantasette/33), I.V.A. INCLUSA.
La liquidazione della fattura emessa dalla sopra indicata ditta avverrà a cura di questa Stazione Elicotteri a seguito di redazione di dichiarazione di buona provvista/esecuzione o conformità così come previsto dalle condizioni di gara.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
C.C. (CM) Marco SILIPIGNI

VISTO
IL COMANDANTE
C.V. Andrea BORGHI

STAZIONE ELICOTTERI M.M.
CATANIA
SERVIZIO SUPPORTO GENERALE E AUTOMOBILISTICO

Argomento: Dichiarazione di buona provvista ai sensi dell'articolo 133 del *D.P.R. 15 Novembre 2012, n.236, "Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture".*
PA 17 del 23/10/2026 CIG: BD9619C452 E.F. 2026

Riferimenti:
a. Documento di Stipula Me.Pa. RDO nr. 1723855 in data 26/10/2026 di Maristaeli Catania;
b. Documento di trasporto nr.21106302 in data 03/11/2026 della ditta Amagroup (allegata alla presente).

Il sottoscritto CF Giuseppe LEONE in qualità di Responsabile del Procedimento in Fase di Progettazione ed Esecuzione (R.P.P.E.)

DICHIARA

che la fornitura del materiale di cui al Documento di Stipula in riferimento a) ha avuto termine in maniera REGOLARE a quanto stabilito nello stesso ordinativo.
Termine previsto per la consegna/esecuzione del servizio 27/11/2026
Data di avvenuta consegna 06/11/2026
Si dichiara che i predetti materiali:
☐ sono stati assunti a carico di Inventario n. 40001T2G303 del Comando Maristaeli Catania.

IL DIRETTORE ESECUTORE CONTRATTUALE
C 2 CL LO PRESTI Lorenzo

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IN FASE
DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE
IL CAPO SERVIZIO SUPP.GEN. AUTOM.
C.F. Giuseppe LEONE
CF

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00484960588**
Progressivo di invio: **0056975636**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **DE1XEA**
Telefono del trasmittente: **0659825722**
E-mail del trasmittente: **Fatture_Dispatching_RM@eni.com**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT11403240960**
Codice fiscale: **11403240960**
Denominazione: **Enilive S.p.A.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Viale Giorgio Ribotta, 51**
CAP: **00000**
Comune: **ROMA**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **RM**
Numero di iscrizione: **1676444**
Capitale sociale: **437094420.00**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **80014180873**
Denominazione: **MARISTAELI FONTANAROSSA CATANIA**

Dati della sede

Indirizzo: **SS 13 STR. ZI PIANO D ARCI**
CAP: **95100**
Comune: **CATANIA**
Provincia: **CT**
Nazione: **IT**

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2026-11-10** (10 Novembre 2026)
Numero documento: **19901403**
Importo totale documento: **4087.33**

Bollo

Bollo virtuale: **SI**
Importo bollo: **2.00**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **9248426**
Codice Identificativo Gara (CIG): **BD9619C452**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **3856**
Data DDT: **2026-11-10** (10 Novembre 2026)

Dati relativi al trasporto

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **BCA GASOLIO AG E 50**
Quantità: **2247.190**
Unità di misura: **LITRI**
Valore unitario: **1.818860**
Valore totale: **4087.32**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2.2** (non soggette - altri casi)

Altri dati gestionali

Tipo dato: **LAR**
Valore testo: **007208712535**
Tipo dato: **UAR**
Valore testo: **007208712634**
Tipo dato: **Rif. vari**
Valore testo: **NUMERO BUONI: 100**
Tipo dato: **Rif. vari**
Valore testo: **LISTINO PREZZI: Camera Commercio MI**
Tipo dato: **Rif. vari**
Valore testo: **DATA LISTINO PREZZI: 30-10-2026**
Tipo dato: **Rif. vari**
Valore testo: **PREZZO RIFERIMENTO: 2,22500**
Tipo dato: **Rif. vari**
Valore testo: **SCO.RO/REC. ACCISA E/LT: 0,30290**
Tipo dato: **Rif. vari**
Valore testo: **SCO.RO/REC. IVA SU ACCISA E/LT: 0,06664**
Tipo dato: **Rif. vari**
Valore testo: **SCONTO E/LITRO CON IVA: 0,03660**
Tipo dato: **Rif. vari**
Valore testo: **PREZZO NETTO: 1,81886**
Tipo dato: **Rif. vari**
Valore testo: **ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE: BAGS**
Tipo dato: **Rif. vari**
Valore testo: **CANALE DISTRIBUTIVO: PS**
Tipo dato: **Rif. vari**
Valore testo: **TIPO ESENZIONE: B2**
Tipo dato: **Rif. vari**
Valore testo: **CODICE CLIENTE: 0001851571**
Tipo dato: **Rif. vari**
Valore testo: **NUMERO LOTTO: 1**
Tipo dato: **Rif. vari**
Valore testo: **INTERL.: MARCO SILIPIGNI**
Tipo dato: **Rif. vari**
Valore testo: **IL BCE E' VALIDO DALL'ATTIVAZIONE FINO ALL'AZZERAMENTO DEL**
Tipo dato: **Rif. vari**
Valore testo: **VALORE E NON OLTRE 36 MESI DALL'ATTIVAZIONE. I BCE E TUTTI**
Tipo dato: **Rif. vari**
Valore testo: **GLI ELEMENTI GRAFICI E VERBALI CHE LI CARATTERIZZANO SONO DI**
Tipo dato: **Rif. vari**
Valore testo: **TITOLARITA' ESCLUSIVA DI Enilive S.p.A.**
Tipo dato: **Rif. vari**
Valore testo: **DOC SENZA IVA PER ESCL PER ART.**
Tipo dato: **Rif. vari**
Valore testo: **2 DPR 26/10/72 N.633 E SM. BOLLO ASSOLTO ART 6 DM 17/6/2014**
Tipo dato: **Rif. vari**
Valore testo: **Riferimento Ordine Cliente:9248426**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N2.2** (non soggette - altri casi)
Totale imponibile/importo: **4087.33**
Totale imposte: **0.00**
Riferimento normativo: **IVA**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2026-12-10** (10 Dicembre 2026)
Importo: **4087.33**
Codice IBAN: **BE38968190860272**

Visualizza questo documento e il SDI ed www.fatturapa.gov.it

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_51942617	Data richiesta	11/08/2026	Scadenza validità	09/12/2026

Denominazione/ragione sociale	ENILIVE S.P.A.
Codice fiscale	11403240960
Sede legale	VIALE GIORGIO RIBOTTA 51 ROMA RM 00144

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.